



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

Dr. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
18	20/05/2016	52	6	-	-

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale", misura 11 "Agricoltura biologica ", misura 13 "Indennita' a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima".Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione.Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento-Campagna 2016.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 8315 *final* del 20.11.2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 "*Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06) la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione del FEASR;
- con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo Decreto Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito al Dott. Filippo Diasco l'incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
- con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di selezione delle misure 10, 11 e 15, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020, nelle sedute del 16 e 17 marzo 2016;

VISTI

- Il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza,
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- il D. M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 3536 del 08/02/2016 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*, pubblicato in G.U. n. 67 del 21 marzo 2016;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2016. Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014- 2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2016);
- Il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 3205 del 14 maggio 2016 - *Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;*

PRESO ATTO

- della Circolare di AGEA prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 - **Istruzioni Operative N° 12** - ad oggetto *Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016*;
- della Circolare di AGEA prot. n. UMU/2016.2469 del 16 maggio 2016 - **Istruzioni Operative n° 15** - ad oggetto *Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016*;

CONSIDERATO che occorre

- stabilire le modalità di accesso alle misure 11 e 13 ed alle sottomisure 10.1 e 15.1 del PSR Campania 2014 /2020;
- consentire, per le stesse misure e sottomisure, la presentazione delle domande di sostegno /pagamento per la campagna 2016;
- fissare i termini ultimi per la presentazione delle diverse tipologie di domanda in coerenza con la regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate *“Istruzioni Operative n° 15”*;

PRECISATO che:

- le domande di sostegno / pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali (UOD Servizi Territoriali Provinciali) detentori del fascicolo e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;
- il modello stampato da sistema, sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste dalle citate circolari *“Istruzioni Operative n° 12”* ed *“Istruzioni Operative n° 15”* e, successivamente rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, deve essere consegnato alle UOD Servizio Territoriale Provinciale della Direzione Generale 52 06 competenti per territorio (indicati nella sottostante tabella) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la consegna agli uffici regionali del modello cartaceo non è dovuta in caso di adesione alla misura 13 che prevede una procedura di istruttoria semplificata;

UOD competente	Indirizzo
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III - presso ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 – 84100 Salerno Via Porto 4 – 84100 Salerno

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 52 06, di seguito elencati:

- *Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie* predisposto dalla UOD 02;
- *Bando di attuazione della sottomisura 10.1* predisposto dalla UOD 05
- *Bando di attuazione della misura 11* predisposto dalla UOD 05
- *Bando di attuazione della misura 13* predisposto dalla UOD 05
- *Bando di attuazione della sottomisura 15.1* predisposto dalla UOD 07

ATTESO che è in itinere il provvedimento regionale che definisce le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure connesse alla superficie e/o agli animali, in attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 08 febbraio 2016 n° 3536;

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 761/2016 del 13 maggio 2016 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, AGEA con Circolare prot. n. UMU/2016.2469 del 16 maggio 2016 - **Istruzioni Operative n° 15** - ha indicato i seguenti termini per la presentazione delle domande /comunicazioni per la campagna 2016:

- a) Domande iniziali: **15 giugno 2016**, ai sensi dell'art. 1 del Reg (UE) 761/2016;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **15 giugno 2016** ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Reg (UE) 761/2016;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (*ritiro parziale*) e Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (*ritiro totale*): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

CONSIDERATO che è in itinere il Provvedimento per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale, mentre la restante copertura finanziaria è garantita da adeguata dotazione predeterminata e definita dalle disposizioni transitorie del PSR 2014/2020;

CONSIDERATO necessario assicurare il legittimo affidamento ai potenziali beneficiari delle misure in oggetto, consentendo la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, a valere sulla campagna 2016,;

RITENUTO necessario approvare le disposizioni attuative, predisposte dalle competenti UOD 02, UOD 05 e UOD 07 della Direzione Generale 52 06, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale:

- *Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie* predisposto dalla UOD 02;
- Bando di attuazione della sottomisura 10.1 "*Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale*" predisposto dalla UOD 05, la cui efficacia è condizionata all'approvazione ed esecutività del provvedimento in itinere per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale;
- Bando di attuazione della misura 11 "*Agricoltura biologica*" predisposto dalla UOD 05, la cui efficacia è condizionata all'approvazione ed esecutività del provvedimento in itinere per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale;
- Bando di attuazione della misura 13 "*Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*" predisposto dalla UOD 05, la cui efficacia è condizionata all'approvazione ed esecutività del provvedimento in itinere per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale;
- Bando di attuazione della sottomisura 15.1 "*Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima*" predisposto dalla UOD 07, la cui efficacia è condizionata all'approvazione ed esecutività del provvedimento in itinere per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale;

RITENUTO altresì

1. di dover fissare per le domande di sostegno / pagamento delle misure 11 e 13 e delle sottomisure 10.1 e 15.1 del PSR Campania 2014 /2020:
 - alle ore 24.00 del **15 giugno 2016** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per

ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine dell'**11 luglio 2016**, considerato che il 10 luglio cade di domenica, sono irricevibili;

- ore 24.00 del **15 giugno 2016** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "*domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15*" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2016. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 luglio 2016**, sono irricevibili;
 - alle ore 12.00 dell' **1 agosto 2016**, limitatamente alle sottomisure 10.1 e 15.1 ed alla misura 11, il termine ultimo per la consegna alla UOD Servizio Territoriale Provinciale della Direzione Generale 52 06, competente per territorio, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale documentazione prescritta dai singoli bandi, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata;
2. di rendere noto che AgEA ha stabilito che il termine per la presentazione delle Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) e delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale), coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;

DECRETA

per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le seguenti disposizioni attuative, predisposte dalle competenti UOD 02, UOD 05 e UOD 07 della Direzione Generale 52 06, che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, precisando che l'efficacia dei bandi è condizionata all'approvazione ed esecutività del Provvedimento in itinere per la copertura della quota di cofinanziamento di competenza regionale:
 - *Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie* predisposto dalla UOD 02;
 - Bando di attuazione della sottomisura 10.1 "*Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale*" predisposto dalla UOD 05;
 - Bando di attuazione della misura 11 "*Agricoltura biologica*" predisposto dalla UOD 05;
 - Bando di attuazione della misura 13 "*Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*" predisposto dalla UOD 05;
 - Bando di attuazione della sottomisura 15.1 "*Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima*" predisposto dalla UOD 07;
2. di fissare per le domande di sostegno / pagamento delle misure 11 e 13 e delle sottomisure 10.1 e 15.1 del PSR Campania 2014 /2020:
 - alle ore 24.00 del **15 giugno 2016** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine dell'**11 luglio 2016**, considerato che il 10 luglio cade di domenica, sono irricevibili;

- ore 24.00 del **15 giugno 2016** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "*domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15*" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 11 luglio 2016. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 luglio 2016**, sono irricevibili;
 - alle ore 12.00 dell' **1 agosto 2016**, limitatamente alle sottomisure 10.1 e 15.1 ed alla misura 11, il termine ultimo per la consegna alla UOD *Servizio Territoriale Provinciale della Direzione Generale 52 06*, competente per territorio, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la eventuale documentazione prescritta dai singoli bandi, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata;
3. di rendere noto che AgEA ha stabilito che il termine per la presentazione delle Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) e delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale), coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande
4. di incaricare la UOD 52.06.09 della divulgazione dei contenuti del documento predetto e dei termini di attuazione dei bandi in esso riportati, anche attraverso il sito web della Regione;
5. di trasmettere il presente decreto:
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - al capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
 - alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali;
 - alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
 - ad AGEA-Organismo Pagatore;
 - all'Ufficio XIII "Affari Generali, Servizi di Supporto e BURC" per la pubblicazione.

Diasco

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 10.1

Tipologia d'intervento 10.1.1 “Produzione integrata”

Tipologia d'intervento 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica”

Tipologia d'intervento 10.1.3 “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”

Tipologia d'intervento 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica”

Tipologia d'intervento 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, e non compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;

- D.Lgs n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012, fatta esclusione dei materiali assimilati ai letami di cui all’articolo 2 lettera e punti 1, 2, 3, 4;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- Legge 15 gennaio 1991, n. 30 come modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 e smi (riproduzione animale).

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, come definiti dall’art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013.

Solo per l’azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

Enti pubblici che conducono aziende agricole.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La sottomisura 10.1, attuata nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, in conformità all’art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia operazioni a sostegno di metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio naturale, per le quali è richiesta l’adozione di tecniche specifiche che vanno oltre la pratica ordinaria.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni volontari aggiuntivi assunti dal beneficiario per 5 anni, specifici per ogni tipologia d’intervento, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui ai DM del 18 novembre 2014 n. 6513 e dettagliati con il DM del 26 febbraio 2015 n. 1420 nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno. Per gli anni

successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro un termine stabilito con provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR.

La sottomisura è articolata in 5 tipologie d'intervento che di seguito sono correlate alle focus area corrispondenti:

- a. tipologia d'intervento 10.1.1 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- b. tipologia d'intervento 10.1.2 - Focus area: 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- c. tipologia d'intervento 10.1.3 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- d. tipologia d'intervento 10.1.4 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- e. tipologia d'intervento 10.1.5 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La sottomisura si applica sull'intero territorio della Regione Campania; la dotazione finanziaria della Misura 10 è di 225 Ml euro, di cui a carico del FEASR 136,125 Ml euro con un'aliquota di sostegno del FEASR del 60,5%, inclusi i trascinamenti.

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per Gruppo di coltura per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Solo per la tipologia 10.1.5, il pagamento è commisurato al numero di capi adulti allevati delle razze minacciate di abbandono.

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Regolamento UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno;
- Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono: € 200 per unità di bestiame/anno.

I pagamenti previsti dalla misura 10 sono combinabili con le indennità di cui alla misura 13.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i. in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, con la sola eccezione della tipologia d'intervento 10.1.5.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

4. Tipologia di intervento

4.1 Tipologia d'intervento 10.1.1 - "Produzione integrata"

4.1.1 Descrizione tipologia d'intervento

Si tratta del sostegno all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" vigenti approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 19/07/2011 e aggiornati con i decreti regionali dirigenziali n. 50 del 02/02/2015 e n. 19 del 24/03/2016 e s.m.i. ed integrati dalle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui al decreto regionale dirigenziale n. 11 del 08/03/2016 e s.m.i. disponibili sul sito della regione Campania all'indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/disciplinari_produzione.html.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20%, fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno.

4.1.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

Possono beneficiare del sostegno della tipologia, le persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto. E' escluso il comodato.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, saranno attribuiti i punteggi per le seguenti priorità di finanziamento, al fine di popolare una graduatoria regionale:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole le cui superfici ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree ZVN;	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree ZVN;	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree ZVN	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0

4.1.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

1. Fertilizzazione

Obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo

Rispetto delle "Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture" vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana).

3. Irrigazione

Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo

Registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite:

- per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la

scarificazione;

- per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;

4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;

4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento colturale

Predisposizione del piano colturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento colturale di cui ai "disciplinari di produzione integrata".

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

7. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

Acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie (punto A.3.7 del PAN), entro il 15 maggio 2018.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e i disciplinari di produzione integrata, in particolare le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e le indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.1.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.1 esclusivamente le colture inserite nei disciplinari di produzione integrata e corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacio, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

	Tutte le macroaree €/ha	Macroaree A e B €/ha	Macroaree C e D €/ha
Olivo	394		
Vite	727		
Fruttiferi maggiori		777	730
Fruttiferi minori		900	632
Ortive		461	228
Officinali	286		
Cerealicole	128		
Industriali	600		
Foraggere	186		
Floricole	600		
IV gamma	334		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 non sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11.

La quantificazione economica emergente dalla compatibilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento della sottomisura 10.1 è inserita nei successivi paragrafi per le altre tipologie dove è riportato anche il pagamento compensativo combinato.

I pagamenti sopra indicati non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE

1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.1.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare:

- di aver diritto alle priorità per i seguenti criteri:
 - SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), individuate nella delimitazione vigente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 07/03/2013 e smi;
 - Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione).

4.2 Tipologia d'intervento 10.1.2 - "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

4.2.1 Descrizione tipologia d'intervento

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

- azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno;
- azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative. Ai fini della presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% per la tipologia 10.1.2.2.

4.2.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto. Non è ammissibile il comodato.

Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, saranno attribuiti i punteggi per le seguenti priorità di finanziamento, al fine di popolare una graduatoria regionale:

Azione 10.1.2.1

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C, individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR. (punteggio massimo = 60 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	60
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner);	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

Azione 10.1.2.2

Descrizione della priorità	Modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende ricadenti nelle Macroaree B e C individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR. (punteggio massimo = 40 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	40
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	20
	SAU richiesta al pagamento non ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C	0
Aziende con superfici in pendenza. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree della Macroarea B e/o della Macroarea C, individuate nell'Allegato Territorializzazione del PSR e abbiano terreni in pendenza (punteggio massimo = 20 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o C con pendenza media superiore o uguale al 10%	20
	SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o nella Macroarea C con pendenza media inferiore al 10%	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1 e 16.5 (punteggio massimo = 40 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1 e/o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1 e/o 16.5 della misura 16	0

4.2.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

1. Apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgs 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
 - 1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno;
 - 1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno;
 - 1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;
 - 1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;
 - 1e) eseguire le analisi del terreno relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno;
 - 1f) compilare il registro delle operazioni colturali.
2. Apporto di letame: per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del D. Lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006.
 - 2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica);
 - 2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;
 - 2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni.

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

I due impegni sono incompatibili tra di loro.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.

1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli.
 - 1a) effettuare la semina su sodo ovvero la lavorazione a bande (*strip till*);

- 1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione, con l'applicazione di lavorazioni molto ridotte che favoriscono la miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri di suolo; è consentito il pascolo;
- 1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;
- 1d) aggiornamento annuale del piano colturale;
- 1e) registrazione delle pratiche colturali.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici dei corpi aziendali sotto impegno, anche se utilizzati per colture ed usi per i quali non è previsto il pagamento, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.2.4 Entità del premio e combinabilità

Azione 10.1.2.1

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.1 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Culture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesce, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchino, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino
Floricole	Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Impegno: Spandimento ammendante commerciale compostato €/ha	Impegno: Spandimento letame maturo €/ha
78	65

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla tipologia 10.1.1, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree €/ha	Macroarea A e B €/ha	Macroarea C e D €/ha
olivo	459		
vite	792		
fruttiferi maggiori		842	795
fruttiferi minori		900	697
ortive		526	293
officinali	351		
cerealicole	193		
industriali	600		
foraggiere	251		
floricole	600		
IV gamma	399		

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.1 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.1, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.1 con la tipologia 11.2.1 €/ha
olivo	65	887	664
Vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori	65	965	965
Ortive, officinali, industriali	65	665	665
cerealicole	65	465	394
Foraggiere escluso pascolo	65	519	424

*da richiedere sulla misura 10

Azione 10.1.2.2

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.2.2 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Foraggiere (a ciclo annuale)	Erba medica, loiessa, favino

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Impegno: Semina su sodo €/ha	Impegno: Lavorazione a bande €/ha
Cerealicole	162	101
Foraggiere (a ciclo annuale)	468	370

Per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.2 ed alla tipologia 10.1.1, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le Macroaree
Cerealicole	229
Foraggiere (a ciclo annuale)	556

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.2.2 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.2.1 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.2.2, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.2 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.2.2 con la tipologia 11.2.1 €/ha
Cerealicole	101	501	430
Foraggiere escluso pascolo	370	824	729

*da richiedere sulla misura 10

I pagamenti della tipologia 10.1.2 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento. Pertanto, i prodotti che riportano l'indicazione di uso della coltura come superficie EFA sono esclusi dai prodotti richiedibili.

4.2.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. “Documentazione richiesta e dichiarazioni”, per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare:

- di aver diritto alle priorità per i seguenti criteri:
 - SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle Macroaree B e C individuate nell’Allegato Territorializzazione del PSR;
 - SAU richiesta al pagamento ricadente nella Macroarea B e/o C, con pendenza media superiore o uguale al 10% (solo per l’azione 10.1.2.2);
 - Azienda ammessa in qualità di partner all’azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l’ufficio di approvazione).

4.3 Tipologia d’intervento 10.1.3 - “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”

4.3.1 Descrizione tipologia d’intervento

Per questa tipologia d’intervento con presente bando sono attivate le azioni:

- azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica;
- azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell’habitat 6210.

Esse concorrono in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico e sono attivate esclusivamente per le superfici ricadenti in aree Natura 2000.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 %.

4.3.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale e ricadenti nella rete Natura 2000, ai beneficiari che:

- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto. Non è ammissibile il comodato.

Per l’azione 3.3 l’ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un’intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggiere.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, saranno attribuiti i punteggi per le seguenti priorità di finanziamento, al fine di popolare una graduatoria regionale:

Azione 10.1.3.2 /Azione 10.1.3.3

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende in zone svantaggiate. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999, (punteggio massimo = 80 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	80
	SAU richiesta al pagamento, ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	45
	SAU richiesta al pagamento, non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999	0
Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a risorse idriche sotterranee in condizioni non buone. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio regionale alla qualità delle Risorse idriche sotterranee (sensibilità 7), individuate nel Rapporto Ambientale allegato al PSR (punteggio massimo = 18 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	18
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	7
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	0
Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali in condizioni non buone. Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio regionale alla qualità delle Risorse idriche superficiali (sensibilità 8), individuate nel Rapporto Ambientale allegato al PSR (punteggio massimo = 2 punti)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	2
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	1
	SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR	0

4.3.3 Impegni e altri obblighi

Impegni:

Azione 10.1.3.2

1. Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

- 1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina;
- 1b) Registrazione delle operazioni colturali.

Azione 10.1.3.3

1. Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella rete Natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210

- 1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
- 1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- 1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
- 1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/Ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/Ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici sotto impegno devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.3.4 Entità del premio e combinabilità

Azione 10.1.3.2

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.3.2 esclusivamente le colture corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Culture
Cerealicole	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Foraggere	Erba medica, loiessa, favino

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Cerealicole	127
Foraggere (a ciclo annuale)	250

Per il beneficiario che aderisca all'azione 10.1.3.2 ed alla tipologia 10.1.1, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Cerealicole	255
Foraggere (a ciclo annuale)	436

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca ad uno degli impegni dell'azione 10.1.3.2 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti combinati sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'azione 10.1.3.2, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.3.2 con la tipologia 11.1.1 €/ha	Pagamento compensativo della combinazione dell'azione 10.1.3.2 con la tipologia 11.2.1 €/ha
Cerealicole	53	453	382
Foraggere escluso pascolo	179	633	538

*da richiedere sulla misura 10

Azione 10.1.3.3

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.3.3 esclusivamente le superfici di intere particelle catastali coltivate a seminativi e sottratte all'avvicendamento.

I pagamenti annuali sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Superfici Natura 2000 €/ha
Pascolo, prato pascolo, prato	447

Gli impegni per la tipologia di intervento 10.1.3.3 sono compatibili con l'adesione alla tipologia di intervento 10.1.1. Non ci può essere sovrapposizione di pagamenti per le stesse superfici.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la tipologia di intervento 11.1.1.

I pagamenti della tipologia 10.1.3 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce.

4.3.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare:

- di aver diritto alle priorità per i seguenti criteri:

- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;
- SAU richiesta al pagamento ricadente per il _____% in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR;
- SAU richiesta al pagamento ricadente per il _____% in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo l'individuazione del rapporto Ambientale allegato al PSR.

4.4 Tipologia d'intervento 10.1.4 - "Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica"

4.4.1 Descrizione tipologia d'intervento

La tipologia di intervento mira a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

4.4.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto.
Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. Se del caso, saranno attribuiti i punteggi per le seguenti priorità di finanziamento, al fine di popolare una graduatoria regionale:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Si valuta se l'azienda agricola partecipa ad un progetto collettivo di cui alla Misura 16.1, 16.4, 16.5 (punteggio massimo = 60 punti)	Il beneficiario aderisce in qualità di partner dell'azienda ad un progetto collettivo ammesso nell'ambito della Misura 16, sulle tematiche pertinenti alle varietà locali a rischio di estinzione	60
	Il beneficiario non partecipa ai progetti collettivi di cui alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5	0
Aziende in aree a vario titolo protette Si valuta se la SAU oggetto di aiuto ricade in aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000 (punteggio massimo = 40 punti)	SAU oggetto di aiuto ricadente anche parzialmente in aree protette	40
	SAU non ricadente in alcuna area protetta	0

4.4.3 Impegni e altri obblighi

Impegni

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione

Descrizione impegno: utilizzo esclusivo sulla superficie oggetto di impegno delle varietà locali di cui alle seguenti tabelle:

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione			
coltura	varietà locale	coltura	varietà locale
<i>Aglione</i>	Schiacciato	<i>Lattuga</i>	Napoletana
<i>Aglione</i>	Tondo di Torella	<i>Lenticchia</i>	Di Colliano
<i>Carciofo</i>	Montoro	<i>Mais</i>	Bianco di Acerra
<i>Cavolo</i>	Torzella riccia	<i>Mais</i>	Spiga Bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo dell'Olio	<i>Mais</i>	Spiga napoletana bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo San Pasquale	<i>Mais</i>	Spiga napoletana rossa
<i>Cetriolo</i>	Cetriolino sarnese	<i>Mais</i>	Spiga rossa
<i>Cece</i>	Campuotolo	<i>Mais</i>	Spogna bianca
<i>Cece</i>	Castelcivita	<i>Melanzana</i>	A grappolo
<i>Cece</i>	Di Caposele	<i>Melanzana</i>	Violetta tonda
<i>Cece</i>	Di Cicerale	<i>Melone</i>	Nocerino-sarnese
<i>Cece</i>	Di Guardia dei Lombardi	<i>Peperone</i>	Cazzone giallo
<i>Cece</i>	Nero di Caposele	<i>Peperone</i>	Cazzone rosso
<i>Cece</i>	Di Sassano	<i>Peperone</i>	Cornetto di Acerra rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Dei Campi Flegrei	<i>Peperone</i>	Corno di capra giallo
<i>Cicerchia</i>	Di Calitri	<i>Peperone</i>	Corno di capra rosso
<i>Cicerchia</i>	Di Caposele	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana liscia
<i>Cicerchia</i>	Di Carife	<i>Peperone</i>	Papacella rossa di Gesualdo
<i>Cicerchia</i>	Di Castelcivita	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana gialla
<i>Cicerchia</i>	Di Colliano	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana rossa
<i>Cicerchia</i>	Di Grottaminarda	<i>Peperone</i>	Peperone corno (Crusca)
<i>Cicerchia</i>	Di San Gerardo	<i>Peperone</i>	Sassaniello rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Di San Rufo	<i>Pomodoro</i>	Cannellino flegreo
<i>Cipolla</i>	Febbrarese	<i>Pomodoro</i>	Cento scocche
<i>Cipolla</i>	Marzatica	<i>Pomodoro</i>	Guardiolo
<i>Cipolla</i>	Vatolla	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (Pollena)
<i>Fagiolo</i>	A formella	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (vesuviano)
<i>Fagiolo</i>	Bianco di Montefalcone	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino giallo
<i>Fagiolo</i>	Della Regina	<i>Pomodoro</i>	Piennolo rosso
<i>Fagiolo</i>	Dente di morto	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino di collina
<i>Fagiolo</i>	Occhio nero alto Sele	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di Montecalvo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello di Pimonte	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino Reginella
<i>Fagiolo</i>	Screziato Impalato	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano 20 SMEC
<i>Fagiolo</i>	Tondino bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano (ecotipi)
<i>Fagiolo</i>	Tondino di Villaricca	<i>Pomodoro</i>	Quarantino grande
<i>Fagiolo</i>	Tondo bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Quarantino piccolo
<i>Fagiolo</i>	Zampognaro d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Seccagno
<i>Fagiolo</i>	Zolfariello	<i>Pomodoro</i>	Vesuviano
<i>Fagiolo</i>	Della Regina di Gorga	<i>Zucca</i>	Napoletana tonda
<i>Fava</i>	A corna	<i>Zucchini</i>	Cilentano
<i>Patata</i>	Riccione o (Riccione) di Napoli		

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	ALBICOCCO		CILIEGIO	PESCO	SUSINO
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottaviano
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro nere
Ambrosio	Antonianoello	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
	Boccuccia			Rossa tardiva	
Arancio	Grossa	Russulella	Cavaliere	di Caiazzo	Di Spagna
Arito	Cafona III	San Francesco	Cervina	Zingara nera	Fele
Austegna	Campana	San Giorgio	Cornaioia		Fiaschetta
Austina	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
					Genova giallo - verde
Cancavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Marchigiana
Cannamela	Cerasiello	Scecquagliella II	Della calce		Mbriaa
Cape ‘e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Melella
Carne	Cerasona	Scialò	Lattacci		Occhio di bue
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Ottaianese
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggiaiolella		Pannanorese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pappagona gialla
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona verde
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		
	Giorgio 'a		Mulegnana		
Fragola	Cotena	Sorrentino	nera		Pezza rossa
			Mulegnana		
Latte	Limoncella	Stella	riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicenzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
			Regina del mercato		
Re	Nanassa	Zi Ramunno	S. Giorgio		
S. Francesco	Nennella		S. Michele		
S. Giovanni	Nonno		Sant’Antonio		
S. Nicola	Ottavianese		Santa Teresa		
Sole	Palummella II		Sbarbato		
Suricillo	Panzona		Silvestre		
Tenerella	Paolona		Zuccarenella		
Trumuntana	Pazza				
Tubiona	Pelese Correale				
	Pelese di				
Vivo	Giovaniello				
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali, anche dei corpi non soggetti all'aiuto.

Sulle superfici sotto impegno, devono essere rispettati gli obblighi di attività minime e i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.4.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.4 esclusivamente le colture presenti nelle tabelle con gli ecotipi locali a rischio di estinzione e corrispondenti ad uno dei gruppi di colture indicati di seguito:

Gruppo di colture	Colture
Fruttiferi	Pesco, albicocco, melo, ciliegio, susino
Ortive	Aglione, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucca, zucchini
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

I pagamenti annuali per le colture ammissibili sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha
Fruttiferi	900
Ortive e mais	600
Leguminose da granella	558

Il beneficiario che aderisca alla tipologia 10.1.4 può aderire con la stessa superficie alla tipologia 10.1.1; gli importi dei pagamenti che si combinano con questa tipologia fino al massimale previsto dall'allegato II del Reg. UE 1305/2013 sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha	Tutte le macroaree - pagamento combinato ridotto al massimale €/ha
Fruttiferi	900	900
Ortive e mais	600	600
Leguminose da granella	475	600

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.4 sono combinabili con i pagamenti compensativi per la misura 11; pertanto, per il beneficiario che aderisca alla tipologia 10.1.4 ed alla misura 11, gli importi dei pagamenti da richiedere sulla 10.1.4 sono riportati di seguito:

Gruppo di colture	Importo di cui all'a tipologia 10.1.4, nella combinazione con la misura 11 (*) €/ha
Fruttiferi	900
Ortive, mais	600
Leguminose da granella	475

*da richiedere sulla misura 10

I pagamenti della tipologia 10.1.4 non si sovrappongono ad altri aiuti accoppiati attualmente definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, né alle provvidenze per le pratiche del "greening" alle quali il beneficiario aderisce.

4.4.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare:

- di aver diritto alle priorità per i seguenti criteri:
 - Beneficiario ammesso in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione, la tematica pertinente alle varietà locali a rischio di estinzione);
 - SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

Inoltre, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione di rinuncia ad ogni rimborso nell'ambito di attività finanziate dalla sottomisura 10.2.1;
- attestazione relativa alla/e varietà locali richiesta/e iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

4.5 Tipologia d'intervento 10.1.5 - "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono"

4.5.1 Descrizione tipologia d'intervento

Tale tipologia di intervento è finalizzata a scongiurare la minaccia di perdita di erosione genetica del patrimonio di biodiversità animale, attraverso un sostegno all'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

La durata degli impegni è quinquennale.

4.5.2 Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Se del caso, saranno attribuiti i punteggi per le seguenti priorità di finanziamento, al fine di popolare una graduatoria regionale:

Descrizione della priorità	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5 (punteggio massimo = 60 punti)	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	60
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16	0
Aziende in aree a vario titolo protette (punteggio massimo = 40 punti)	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto ricade, anche parzialmente, in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000);	40
	SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto non ricade in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	0

4.5.3 Impegni e altri obblighi

Impegni

- 1) Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici.
 - I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze a rischio di seguito riportate:

	Razze autoctone
Caprini	Cilentana, Napoletana, Valfortorina
Bovini	Agerolese
Ovini	Laticauda, Bagnolese, Matesina
Suini	Casertana
Equini	Napoletano, Salernitano, Persano

- 2) Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a

quella del primo anno di impegno.

Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati, al fine di contrastare l'abbandono delle razze minacciate, oggetto di impegno;

- 3) Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.

I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico;

- 4) Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

- Se necessario, fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA, ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione.

Altri obblighi

I beneficiari sono tenuti ad applicare gli adempimenti previsti dalla condizionalità su tutte le superfici aziendali e per tutti gli animali allevati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

4.5.4 Entità del premio e combinabilità

Sono ammissibili a pagamento per la tipologia 10.1.5 esclusivamente i capi adulti delle "razze autoctone", indicate al precedente paragrafo "Impegni".

I pagamenti annuali per le razze ammissibili sono riportati di seguito:

Razze autoctone (solo capi adulti)	€/UBA
Tutti i gruppi di razze	200

Il beneficiario non può ricevere gli importi corrispondenti ad aiuti definiti in applicazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013, per i capi oggetto di impegno. Pertanto, tali aiuti sono decurtati ai beneficiari dai pagamenti calcolati per l'adesione alla tipologia 10.1.5.

4.5.5 Documentazione specifica richiesta e dichiarazioni

Oltre le dichiarazioni comuni per tutte le tipologie ed indicate al successivo paragrafo 8. "Documentazione richiesta e dichiarazioni", per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare:

- di aver diritto alle priorità per i seguenti criteri:

- Beneficiario ammesso in qualità di partner all'azione collettiva: _____ (specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione, la tematica pertinente alle varietà locali a rischio di estinzione);
- SAU a servizio dell'allevamento zootecnico dei capi oggetto di aiuto ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

Inoltre, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- attestazione relativa ai capi adulti iscritti al rispettivo registro anagrafico/libro genealogico.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

In deroga a tale disposizione, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 671/2016, per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento è fissato al 15 giugno. Per l'anno 2016,

Pertanto le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC **entro le ore 24.00 del 15 giugno 2016**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (11 luglio 2016), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il 11 luglio 2016 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio perentoriamente entro le ore 12.00 del 29 luglio 2016.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale, o il protocollo unico regionale.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore

conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54
Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 483111
Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554219
Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 73
Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 7 delle Disposizioni generali.

6. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

7. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

8. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

9. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni operative AGEA n. 12 del 22 aprile 2016.

Il richiedente dovrà inoltre sottoscrivere le dichiarazioni aggiuntive specifiche indicate per le diverse tipologie di intervento, allegando la documentazione ivi prevista.

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 Dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

10. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Sottomisura 10.1: (Antonella De Marinis 081/7967430, e-mail antonella.demarinis@regione.campania.it).

11. Disposizioni generali

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

Sottomisura 11.1 – “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici della misura, e non compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.29;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l’attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/716 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle

domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;

- Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 ad oggetto: Modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;

- Circolare AGEA n. UMU.2469 del 16 maggio 2016 – Istruzioni operative n. 15, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 – Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005. Campagna 2016

- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) “Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino”;

- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014 dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l’introduzione e il mantenimento del metodo dell’agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l’obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell’acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi calcolati per ettaro di superficie, da erogarsi annualmente per un massimo di cinque anni.

Il pagamento compensativo è calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l’applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell’ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 da erogarsi annualmente per un massimo di cinque anni.

Gli impegni previsti da ciascuna tipologia d’intervento della presente misura hanno durata di cinque anni a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata la domanda di pagamento, recante la conferma degli impegni assunti entro un termine stabilito con provvedimento dell’Autorità di Gestione del PSR.

4. Tipologie di interventi

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: *“Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d’intervento 11.1.1 – *“Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica”* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell’agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l’intera SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed al

massimo entro 30 giorni dalla stessa. In ogni caso il Documento Giustificativo (DG) dovrà essere stato rilasciato entro e non oltre la data del 15 ottobre 2016.

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: *“Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”* che prevede la

tipologia d'intervento 11.2.1 – *“Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007”* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica sull'intero territorio della Regione Campania; la dotazione finanziaria della Misura 11 è di 35 Ml euro di cui a carico del FEASR 21,175 Ml euro con un'aliquota di sostegno del FEASR del 60,5%, inclusi i trascinamenti.

5. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente Misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Coloro che intendono partecipare al bando devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- 1) coltivare una “superficie minima ammissibile all'impegno” (SOI) per tutte le colture pari a 0,5 Ha di SAU ad eccezione di 0,30 Ha di SAU per le ortive e di 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone. Qualora in azienda esistano più tipologie di colture, tale prescrizione deve essere soddisfatta per almeno uno dei gruppi di colture presenti in azienda;
- 2) dimostrare il possesso delle superfici oggetto d'aiuto per tutto il periodo dell'impegno (5 anni). E' escluso il comodato.

Solo per la tipologia d'intervento 11.1.1 – *Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica*, i soggetti richiedenti devono aderire per la prima volta al sistema biologico con superfici che non abbiano ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione all'agricoltura biologica a valere sul Reg. (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e Reg. (CE) n. 1698/05 (PSR 2007/2013).

La “prima notifica di attività di produzione biologica” ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni tramite il SIB (Sistema informativo agricoltura biologica) deve essere presentata successivamente alla domanda di sostegno.

L'adesione al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni deve riguardare tutta la SAU aziendale fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per "corpo separato" quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali elementi sono rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti.

Le aziende zootecniche devono essere assoggettate al controllo dell'Organismo di certificazione, devono rispettare i parametri della normativa vigente in materia e la zootecnia andrà inclusa nel D.G. (documento giustificativo).

Sottomisura 11.2 tipologia d'intervento 11.2.1 *Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Reg. (CE) n. 834/2007*

I soggetti richiedenti devono aver presentato la notifica di attività biologica attraverso il SIB alla data di presentazione della domanda di sostegno.

6. Impegni e altri obblighi

Le tipologie d'intervento 11.1.1 *"Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica"* e 11.2.1 – *"Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007"* prevedono il rispetto dei seguenti impegni:

Per poter accedere agli aiuti, i beneficiari devono impegnarsi a rispettare i seguenti impegni obbligatori:

1. inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. compilazione della documentazione tecnico amministrativa obbligatoria dell'agricoltura biologica ed i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e s.m.i.) - registro produzioni vegetali ed in caso di presenza di allevamenti, registro di stalla e relativi aggiornamenti;

Per le produzioni vegetali:

3. ricorso ai prodotti compresi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. ricorso all'uso esclusivo dei prodotti compresi nell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;

5. uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354.

Per le produzioni zootecniche:

6. rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg. (CE) n. 889/2008 compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti. La densità totale di animali deve essere tale da non superare i 170 Kg di azoto/anno/ettaro di SAU.

Per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo della densità di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione indicati nella tabella n. 1 di cui all'All. IV del Reg. (UE) n. 889/2008, di seguito riportata

Tab. 1 – Indice di conversione per il calcolo delle U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto)	
Categoria	Valore espresso in UBA
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Vitelli da ingrasso	0,4
Altri bovini di meno di 1 anno	0,4
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovine femmine da 1 a meno di 2 anni	0,60606
Bovini maschi di 2 anni e oltre 2	1,0
Manze da riproduzione	0,8
Manze da ingrasso	1,0
Vacche da latte	1,0
Vacche lattifere da rimonta	1,0
Altre vacche	0,8
Coniglie riproduttrici	0,02
Pecore	0,15038
Capre	0,15038
Suinetti	0,02703
Scrofe riproduttrici	0,30769
Suini da ingrasso	0,14286
Altri suini	0,14286
Polli da carne	0,00345
Galline ovaiole	0,0087
Bufalini di oltre due anni di età	0,6
Bufalini da sei mesi a due anni di età	0,4
Bufalini di meno di sei mesi di età	0,1

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità, come disciplinata dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI, Capo I, e dall'allegato 1 al D.M. n. 3536 del 8 febbraio 2016 - pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016.

Il beneficiario deve rispettare sulla superficie oggetto d'impegno i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Allegato 7 articolo 14 del D.M. n. 3536/2016).

Per le superfici a pascolo deve essere sempre garantito il mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente come disciplinato dagli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013, modificato ed integrato dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e alla delibera di Giunta regionale n. 338 del 29 luglio 2015, che ha definito il periodo minimo di pascolamento ed il carico minimo di bestiame espresso in UBA per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno quinquennale.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa, che non può essere superiore ai 5 ettari e dalla durata del periodo restante dell'impegno, che deve essere superiore ai 2 anni;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 12 delle Disposizioni generali.

7. Entità del premio e combinabilità

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'art. 10 del Reg. (UE) di esecuzione n. 808/2014, distinto per "gruppo colturale" per l'intero periodo di impegno di 5 anni. Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo. Non sono ammessi a premio le superfici destinate a vivaio e a colture floricole.

La superficie ammissibile ed eleggibile al sostegno è quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e risultante dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Il sostegno è limitato agli importi massimi previsti nell'allegato II al Reg. UE 1305/2013:

- Colture annuali: € 600 per ettaro/anno;
- Colture perenni specializzate: € 900 per ettaro/anno;
- Altri usi dei terreni: € 450 per ettaro/anno.

I premi sono diversificati per le superfici biologiche e quelle in conversione secondo quanto riportato nella tabella 2, di seguito riportata:

Tab. 2 - Sostegno concesso su base annua a superficie (€/ettaro) secondo i raggruppamenti colturali		
Gruppo colturale	Tipologia di intervento 11.1.1 conversione	Tipologia di intervento 11.2.1 biologico
Olivo	822,00	599,00
Vite	900,00	900,00
Fruttiferi maggiori	900,00	900,00
Fruttiferi minori	900,00	900,00
Ortive	600,00	600,00
Officinali	600,00	600,00
Cerealicole	400,00*	329,00
Industriali	600,00	600,00
Foraggere avvicendate	454,00*	359,00

Per i beneficiari della tipologia 11.1.1 è concesso un premio aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico, come riportato nella tabella 3, a condizione che il rapporto UBA aziendali bovine e bufaline/SAU aziendale non sia maggiore di 2 UBA/Ha.

Tab. 3 – pagamenti per aziende zootecniche della tipologia 11.1.1		
Gruppo colturale	Colonna 1 Importo massimo per la combinazione per allevamento bovino con 2 UBA/ha	Colonna 2 Importo massimo per la combinazione per allevamento bufalino con 2 UBA/ha
Cerealicole ad uso zootecnico	200,00	200,00
Foraggiere avvicendate	146,00	146,00
Prati pascoli e pascoli con allevamento bovino	203,00	--
Prati pascoli e pascoli con allevamento bufalino	--	408,00
N.B. l'importo derivante dalla somma del premio del gruppo colturale contrassegnato dall'asterisco (*) con il relativo premio aggiuntivo non può superare il massimale di € 600,00/ha come previsto dall'Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013.		

Nel caso l'azienda intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica (specie bovina e bufalina) l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture cerealicole ad uso zootecnico, a foraggiere avvicendate e a prato/pascolo, così come indicato nella tabella sopra riportata, fino ad un carico massimo di 2 UBA /ha valutato come consistenza media annua.

Il premio aggiuntivo ad ettaro è calcolato proporzionalmente all'effettivo carico di UBA bovine e bufaline/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere, cereali ad uso zootecnico e prato/pascolo secondo la seguente formula, da calcolare per ogni gruppo colturale richiesto a premio:

Il calcolo del carico di bestiame complessivo presente in azienda deve soddisfare la seguente formula:

$$\frac{\text{Carico totale UBA Aziendali}}{\text{SAU totale aziendale}} \leq 2$$

$$\text{Premio aggiuntivo } P = \frac{1}{2} [(A \times B) + (C \times D)] \times F$$

dove A = numero di UBA bovine

SAU a colture foraggiere tot

B = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bovino (rif. colonna 1 tab. 3)

C = numero di UBA bufaline

SAU a colture foraggere tot

D = premio max aggiuntivo per le superfici destinate a colture ad uso zootecnico in caso di allevamento bufalino (rif. colonna 2 tab. 3)

F = superficie in ha del gruppo colturale richiesto a premio

Qualora l'azienda superi il limite di 2 UBA biologiche per superficie foraggera biologica aziendale (superficie foraggera + superficie a cereali zootecnici + superficie a pascolo e prato pascolo), l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le indennità di cui alla Misura 13 *“Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”* e combinabili con la misura 10 *“Pagamenti agro-climatico-ambientali”*, limitatamente alle tipologie d'intervento 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4”, fermo restando la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura, contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere sulle tipologie sopra riportate, percependo i relativi premi.

Qualora il beneficiario intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

8. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Reg. UE n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione. Nel caso in cui le risorse stanziare sulla Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, sarà data priorità di finanziamento sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Peso	Valore	Punteggio
Aziende agricole le cui SAU ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18,19 e 20 del regolamento (CE)	SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento ricadente per una parte inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0,5	15

1257/1999	SAU richiesta al pagamento non ricadente in nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. (CE) 1257/1999		0	0
Aziende agricole le cui SAU ricadono in area protetta	SAU richiesta al pagamento ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)	30	1	30
	SAU richiesta al pagamento non ricadente anche parzialmente in un'area protetta (parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000)		0	0
Aziende agricole che aderiscono alla misura 16 del PSR, tipologie 16.1, 16.4 e 16.5	Adesione in qualità di partner ad almeno un'azione collettiva delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in qualità di partner)	40	1	40
	Azienda che non aderisce a nessuna delle tipologie 16.1, 16.4 o 16.5 della misura 16		0	0

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla prima adesione e/o conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC entro le ore 24,00 del **15 giugno 2016**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, come previsto dall'art. 13. par. 1 del Regolamento di esecuzione. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 giugno compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre l'11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica – art. 12, comma 2 del Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili.**

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre l'11 luglio 2016 o non rilasciate sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio perentoriamente entro le ore 12:00 del 29 luglio 2016.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita al Servizio territoriale provinciale nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore parte della SAU oggetto di richiesta di premio. Nel caso in cui un imprenditore conduca azienda/e localizzata/e in più Regioni, potrà presentare domanda per i soli terreni ricadenti in Campania, per i quali dovrà produrre la documentazione prevista.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo regionale.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Sedi dei Servizi territoriali provinciali per l'Agricoltura	
Servizio territoriale provinciale di Avellino	Collina Liguorini – Palazzo della Regione – Avellino Tel. 0825 7651 – 52 – 53 – 54
Servizio territoriale provinciale di Benevento	Via Santa Colomba – P.zza E. Gramazio, 1 – Benevento Tel. 0824 483111
Servizio territoriale provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 c/o ex C.I.A.P.I. – San Nicola la Strada (Caserta) Tel. 0823 554219
Servizio territoriale provinciale di Napoli	Via Porzio – C. Direzionale Isola A6 - Piano 12° Napoli Tel. 081 7967272 – 73
Servizio territoriale provinciale di Salerno	Via Porto 4 – Salerno Tel. 089 2589111

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al Cap. 7 delle Disposizioni generali.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali.

13. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 12 del 22 aprile 2016.

Per poter beneficiare di priorità di accesso alla tipologia, il beneficiario deve dichiarare di aver diritto al punteggio per i seguenti criteri:

- Azienda ammessa in qualità di partner all'azione collettiva: _____
(specificare la tipologia, gli estremi del provvedimento e/o la data e l'ufficio di approvazione)
- SAU richiesta a pagamento ricadente per il _____% nelle aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999;

- SAU richiesta a pagamento ricadente in _____ (specificare: aree di parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000).

La domanda completa della suddetta dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445, del 28 dicembre 2000, deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta il rigetto della domanda.

14. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (dott.ssa Maria Luisa D'Urso, 081/7967243, e-mail ml.durso@regione.campania.it).

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

1. Riferimenti normativi

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali per le Misure a superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 (Disposizioni generali), par. 1.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/716 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 ad oggetto: Modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016;

- Circolare AGEA n. UMU.2469 del 16 maggio 2016 – Istruzioni operative n. 15, ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 – Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) n. 1698/2005. Campagna 2016

2. Beneficiari

I pagamenti previsti dalla misura 13 sono concedibili agli agricoltori in attività, singoli o associati, così come individuati dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii. le cui superfici aziendali ricadono in tutto o in parte in una o più aree definite svantaggiate ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del citato D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che al momento della presentazione della domanda dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) Possesso di partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore del 50%, in zone montane e/o svantaggiate, quali definite all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo

Le società possono accedere alla misura per i terreni propri e/o dei soci, o per terreni acquisiti in disponibilità.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (la prevenzione dei suoli dall'erosione e il miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane.	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La dotazione finanziaria della misura 13 ammonta ad € 220.416.000,00, di cui € 133.351.680,00 carico del FEASR e la rimanente quota a carico di fondi nazionali e regionali.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda, sono obbligati, , alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comportano la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di “agricoltore in attività”, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto), con l'esclusione del comodato d'uso. Il certificato di fida pascolo rilasciato dal Comune, come tutti gli altri titoli di possesso, deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda e deve garantire il possesso delle superfici richieste a premio per tutta la durata dell'impegno assunto. Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno;

Inoltre, in funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare una superficie agricola in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare una superficie agricola in un'area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare una superficie agricola in un'area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013,

Le condizioni richiamate ai punti elencati devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda;
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda al cap. 12 delle Disposizioni generali.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200€ ad ettaro di superficie ammissibile.

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.

Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 20 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni, corrispondente ad un carico minimo di 0,4/UBA/anno/ha. Si chiarisce che, qualora il pascolamento degli animali si svolga in un unico turno di 90 gg, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 0,4 UBA/ha per tutta la durata dell'unico turno di pascolamento. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo ed opportunamente verificabili attraverso il quaderno di campagna. Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risulti ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2016 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le domande di sostegno/pagamento per l'anno 2016, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 761/2016, devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN entro le ore 24,00 del **15 giugno 2016**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le stesse, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo a decorrere dal 15 giugno compreso, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 761/2016.

Le domande pervenute oltre l'11 luglio 2016 (considerato che il 10 luglio cade di domenica – art. 12, comma 2 del Reg. (UE) 640/2014) **sono irricevibili**.

Il termine per la presentazione di una **“domanda di modifica” ai sensi dell'art. 15, del Reg. (UE) 809/2014, è il 15 giugno 2016**; ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, oltre tale termine corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno feriale di ritardo sino **all'11 luglio 2016**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'11 luglio 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 possono essere presentate sino alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulla domanda.

Ai sensi dell'art. 3 par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda che presentano inadempienze.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione contestuale da parte del richiedente della stessa, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con il completamento della fase del rilascio telematico attraverso il SIAN la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 (Istruzioni operative n. 12 – par. 9.4);
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Per l'Elenco dei Soggetti Attuatori territorialmente competenti, si rimanda al par. 7.3 delle Disposizioni generali.

Il produttore non deve presentare alcun cartaceo ai Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA).

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio (ex STAPA-CePICA), che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA.

9. Errori palesi

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda al par. 11.2 delle Disposizioni generali.

10. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

11. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

12. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino, Tel. 081/7967556; e-mail: mariapia.dimartino@regione.campania.it .

13. Trattamento dei dati personali

Ferma restando l'autorizzazione al trattamento dei dati conferiti con la Domanda, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, che il beneficiario rende al rilascio della stessa, per le modalità di trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si rimanda a quanto specificato in merito al cap. 17 delle Disposizioni generali.

14. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Interventi cofinanziati dal FEASR

MISURA 15: Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 15.1

“Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali presupposti normativi a base del presente bando sono i seguenti:

Normativa comunitaria:

- Art. 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014); (Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali*; <http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html>)

Normativa nazionale:

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d’Azione per le foreste dell’Ue;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 febbraio 2016, n. 3536, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010, prorogato al 31/12/2015 con DGR n. 587 del 17/12/2013 ed ulteriormente prorogato al 31/12/2017 con DGR n. 129 del 28/03/2015.
- Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 330 del 08/08/2014, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare AgEA Prot. N. UMU.2016.663 - Istruzioni Operative n° 12 del 22 aprile 2016 ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016;
- Circolare AgEA Prot. N. UMU.2016.2469 - Istruzioni Operative n° 15 del 16 maggio 2016 ad oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali. È escluso il comodato d'uso.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Per Titolare di superficie forestale (silvicoltore) si fa riferimento alla definizione del Quadro Nazionale delle misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEARS) 2014 – 2020 approvato in Conferenza Stato Regione il 27/11/2014, con il quale si intende il proprietario, la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica utente, affittuario, usufruttuario o gestore della proprietà e che è legalmente abilitato dalla normativa vigente nazionale e regionale a utilizzare e gestire la superficie forestale di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.

3. OBIETTIVI E FINALITÀ

Obiettivi e focus area

La sottomisura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la sottomisura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 "Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità" e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la sottomisura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie. Pertanto gli obiettivi della sottomisura sono:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

Per tanto la sottomisura soddisfa la focus area 4a): *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.*

Ambito territoriale

La sottomisura trova applicazione su tutto il territorio regionale limitatamente alle aree forestali.

Per "foresta" si indica un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ.

Sono comprese nella definizione di foresta:

- le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri;
- gli spazi aperti interni alle foreste quali le strade forestali, le fasce parafulco e altre radure di dimensioni limitate;
- le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per misura 15, per l'intero periodo di programmazione del PSR Campania 2014-2020, è di Meuro 33 di cui quota FEASR Meuro 19,965. Tale dotazione è comprensiva dei trascinamenti degli impegni assunti con la misura 225 della precedente programmazione.

Per il presente bando la dotazione finanziaria è di Meuro 5 comprensiva della quota FEASR.

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1.1

La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento:

15.1.1: *Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima*

4.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.

Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

La tipologia di intervento si articola nelle seguenti 6 azioni:

- A1. Conservazione di radure.
- A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
- A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
- A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
- A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
- A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle sanzioni.

Gli impegni devono essere assunti ed attuati:

- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e successive modificazioni e dei Regolamenti "A", "B" e "C" alla stessa allegati;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- nel rispetto del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (piano forestale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;

- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.

I singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

- **Piano di Assestamento Forestale (PAF)** come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.
- **Piano di coltura** come definito dall' art. 20 – *Allegato C* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.
- **Piano di coltura e conservazione** come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

4.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

- Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno. È escluso il comodato.
- Presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96 e ss.mm.ii., è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.
- Non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Non essere un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.
- In caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.

4.3 AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Nei boschi cedui ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione

sostenibile di tali aree a fisionomia erbaceo-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

La superficie forestale interessata dalla presenza di radure deve avere una superficie minima di 5 ettari in un unico corpo. A tale valore minimo deve corrispondere una superficie della radura pari ad almeno 500 metri quadrati e, quindi, con un rapporto minimo tra radura e superficie forestale pari all'1 per cento.

In ogni caso la larghezza media di ciascuna radura non può essere inferiore a 10 mt. e il rapporto tra la superficie complessiva delle radure e la superficie forestale deve essere pari o superiore all'1 per cento.

4.3.1. Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

Gli interventi di ripulitura dell'area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.

Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

4.3.2. Obblighi

In nessun caso la radura può essere oggetto di coltivazione.

Rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.3.3. Documentazione

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:

- localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
- individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
- individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie della/e radura/e;
- georeferenziazione della/e radura/e (approssimativamente il centro di essa);
- descrizione della radura: interna o ai margini del bosco/foresta, forma e dimensioni, vegetazione, presenza di rocce, piante isolate, nidi, specchi d'acqua, etc.;
- rilievo fotografico della/e radura/e;
- descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;

- **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**
- 2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;
- 3. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
- 4. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale e la localizzazione delle radure da mantenere;

4.4 AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

4.4.1. Impegni

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l'alto fusto.

Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.

Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.

In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell'ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l'obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall'art.9 dell'Allegato C alla L.R.11/96.

4.4.2. Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.4.3. Documentazione

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione delle specie delle piante morte (Allegato D – Elenco delle specie);
 - georeferenziazione della pianta;

- individuazione del tipo di legno morto: in piedi o a terra;
 - misura del diametro mt.1,30 da terra, nel caso di pianta in piedi, ovvero dal colletto, nel caso di pianta a terra;
 - stima dell'altezza, nel caso di pianta in piedi, ovvero misura della lunghezza nel caso di pianta a terra;
 - descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;
 - **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;
 3. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
 4. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale e le piante individuate;

4.5 AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

4.5.1. Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
 - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
 - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
 - almeno 6 anni per il faggio.

L'accesso all'azione è subordinato, oltre che al rispetto delle condizioni di ammissibilità della sottomisura (paragrafo 4.2), anche al rispetto dei seguenti requisiti:

- per i privati e le persone giuridiche di diritto privato, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.2 dell'Allegato B alla L.R.11/96;
- per i pubblici, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.6 dell'Allegato B alla L.R.11/96;

4.5.2. Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.5.3. Documentazione.

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;
 - **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;
3. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al taglio;
4. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
5. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale;

4.6 AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

4.6.1. Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

4.6.2. Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.6.3. Documentazione

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione delle specie (Allegato D – Elenco delle specie);
 - georeferenziazione delle piante;
 - misura del diametro mt.1,30 da terra e stima dell'altezza;
 - numerazione della contrassegnatura delle piante riportata sulle stesse in tinta blu indelebile con la dicitura: PSR 15.1 A4/n°pianta (da 1 a 7 o oltre);
 - acquisizione fotografica delle piante (almeno una fotografia per singola pianta).
 - descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;
 - **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;
3. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
4. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale e la localizzazione delle piante da tutelare;

4.7 AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

4.7.1. Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96 o, se più restrittivo, del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio) previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio.*

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

L'accesso all'azione è subordinato, oltre che al rispetto delle condizioni di ammissibilità della sottomisura (paragrafo 4.2), anche al rispetto dei seguenti requisiti:

- per i privati e le persone giuridiche di diritto privato, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.2 dell'Allegato B alla L.R.11/96;
- per i pubblici, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.6 dell'Allegato B alla L.R.11/96;
- non sono ammessi i boschi cedui di robinia, nocciolo, pioppo e salice.

4.7.2. Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.7.3. Documentazione

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:
 - localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
 - individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
 - individuazione delle specie da rilasciare (Allegato D – Elenco delle specie);
 - georeferenziazione delle piante;
 - misura del diametro mt.1,30 da terra e stima dell'altezza;
 - numerazione della contrassegnatura delle piante riportata sulle stesse in tinta blu indelebile con la dicitura: PSR 15.1 A4/n°pianta;
 - descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;
 - **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**
2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;
3. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al taglio;
4. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
5. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale;

4.8 AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

4.8.1. Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombero delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

L'accesso all'azione è subordinato, oltre che al rispetto delle condizioni di ammissibilità della sottomisura (paragrafo 4.2), anche al rispetto dei seguenti requisiti:

- per i privati e le persone giuridiche di diritto privato, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.2 dell'Allegato B alla L.R.11/96;
- per i pubblici, possesso dell'autorizzazione al taglio ai sensi dell'art.6 dell'Allegato B alla L.R.11/96;

4.8.2. Obblighi

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

4.8.3. Documentazione

Alla domanda iniziale di sostegno/pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione illustrativa con:

- localizzazione dell'area forestale d'intervento con l'indicazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie delle zone interessate;
- individuazione del tipo di soprassuolo, del tipo di governo e valori medi di diametro e altezza dell'area forestale;
- individuazione dei dati catastali, plano-altimetrici e superficie dell'area/sub-area da mantenere;
- georeferenziazione dell'area/sub-area (approssimativamente il centro di essa);
- individuazione della tipologia del punto morfologico caratteristico e sua descrizione;
- individuazione delle piante di confine dell'area/sub-area, in numero tale da consentire la delimitazione stessa, e contrassegnatura con doppio anello in tinta blu indelebile a mt.1,30 e dicitura tra gli anelli: PSR 15.1/A6/n°pianta;
- individuazione di tutti gli altri soggetti (Allegato D - Elenco delle specie) interni all'area/sub-area da mantenere numerandoli e contrassegnandoli con anello in tinta blu indelebile a mt.1,30;
- acquisizione fotografica dell'area (almeno tre fotografie per singola area).
- descrizione dei modi e dei termini con i quali si intende assumere e mantenere l'impegno;
- **giustificazione del possesso dei requisiti che soddisfano i principi di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;**

2. dichiarazione del beneficiario o legale rappresentante – Allegato A;

3. copia conforme all'originale dell'autorizzazione al taglio;
4. corografia in scala 1:25.000 con evidenziata l'area forestale, la viabilità di accesso e quella esistente all'interno della area forestale;
5. planimetria catastale in scala 1:4.000 o 1:2000 con riportata la superficie forestale e la localizzazione delle aree/sub-aree da riservare al taglio;

5. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni si veda la seguente tabella:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

6. COMBINABILITA' DELLE AZIONI

Tenuto conto del massimale di €. 200 per ettaro di superficie forestale, è possibile combinare le singole azioni come di seguito indicato:

AZIONE	AZIONI COMBINABILI
A1	A2 – A3 – A5 – A6
A2	A1
A3	A1 – A5
A4	Con nessuna azione
A5	A1 – A3
A6	A1

7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Agli esiti dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità, puntualmente riportati nel SIAN e resi disponibili al beneficiario, seguirà la selezione delle domande ammissibili per l'eventuale graduatoria.

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le sottomisure che prevedono impegni pluriennali (sottomisure 10.1, 11 e 15.1), si applicano i criteri per la selezione degli interventi da ammettere a

finanziamento ai soli fini dell'eventuale predisposizione di una graduatoria unica regionale in caso di insufficiente capienza finanziaria; al contrario, in caso di capienza finanziaria sufficiente, la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento determina l'assunzione dell'impegno, che si perfeziona esclusivamente all'esito del pagamento da parte di AgEA.

Principio di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Declaratoria e modalità di attribuzione	Punteggio	Punteggio max
Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali	Adesione a sistemi di certificazione di gestione forestale	Beneficiari in possesso della certificazione forestale o che hanno aderito ad un processo di valutazione per l'ottenimento della certificazione forestale.	20	50
	Interventi ricadenti in aree, con aggregazione comunale, caratterizzate da particolari sensibilità ambientali così come definite dall'Autorità Ambientale regionale.	Localizzazione dell'intervento in territori comunali caratterizzati dalla sensibilità ambientale S1 : "Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico".	30	
Caratteristiche aziendali/territoriali	Caratteristiche aziendali	Aziende con soprassuoli forestali prevalentemente (>50%) ad alto fusto e/o in conversione all'alto fusto.	5	40
	Localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000	La superficie interessata comprende aree Natura 2000.	25	
	Localizzazione dell'intervento in altre aree soggette a tutela ambientale: - Parchi di rilievo nazionale o regionale; - Parchi urbani di interesse regionale; - Oasi e Riserve naturalistiche.	La superficie interessata comprende altre aree soggette a tutela ambientale.	10	
Associazioni e con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale	Associazione con almeno una Misura/Sottomisura tra la 8 e la 16	Progetti presentati in associazione con almeno una tra le seguenti Sottomisure: 8.1 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 16.1 – 16.5 – 16.6 – 16.8	10	10
Totale				100

8. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

In attuazione del presente bando si presentano le domande di sostegno/pagamento di adesione per il primo anno, con tutta la documentazione prevista, mentre per gli anni successivi al primo si

presentano le domande di conferma/pagamento in attuazione dei bandi che saranno annualmente pubblicati.

Le domande di sostegno/pagamento devono essere compilate e rilasciate sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali detentori del fascicolo aziendale e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale, del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda.

La domanda e la documentazione tecnica ed amministrativa devono essere contenute in un plico chiuso riportante sul frontespizio la dicitura "PSR Campania 2014-2020 - Sottomisura 15.1".

Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano all'ufficio ricevente (U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente).

L'Amministrazione non assume responsabilità per la disfunzione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o comunque a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.

Qualora i terreni oggetto di domanda di ammissione al regime di premio siano ubicati nel territorio di più di una U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale, la domanda dovrà essere presentata a quella nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie forestale oggetto di richiesta di premio nel primo anno di adesione alla sottomisura.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 - 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 - 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per l'anno 2016 sono fissate le seguenti scadenze:

- **ore 24.00 del 15 giugno 2016**, termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali di sostegno/pagamento; la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. **Le domande iniziali pervenute oltre l'11 luglio 2016**, considerato che il 10 luglio cade di domenica, **sono irricevibili**;
- **ore 24.00 del 15 giugno 2016**, termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2016. **Le domande di modifica pervenute oltre l'11 luglio 2016 sono irricevibili**;

- **ore 12.00 del 1 agosto 2016**, termine ultimo per la consegna, ai competenti uffici, del modello cartaceo sottoscritto dal richiedente e rilasciato per via telematica attraverso il SIAN, allegando copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e la documentazione prescritta, precisando che non sono ricevibili le domande presentate oltre la data indicata.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle Disposizioni Generali per le misure a superficie.

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (privacy) si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento del sostegno. Per ulteriori dettagli si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni generali per le misure a superficie.

11. ALLEGATI

- All. A - Dichiarazione
- All. B - Dichiarazione recupero Aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- All. C - Dichiarazione impresa in difficoltà
- All. D - Elenco delle specie

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 "Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"

Numero di domanda _____
 IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ nato/a a _____
 Prov. _____ il _____, residente in _____ Prov. _____
 indirizzo _____ CAP _____ C.F. _____, in qualità di
 titolare/legale rappresentante dell'impresa/Comune _____ con sede
 legale in _____, partita IVA _____ iscritta al Registro delle
 Imprese della Camera di Commercio della Provincia di _____ al numero
 _____,
 Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

DICHIARA

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della sottomisura 15.1 e delle disposizioni generali e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- la conformità tra la versione cartacea e quella informatica della domanda;
- di essere pienamente a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti riportati nelle norme che regolano l'erogazione dei premi;
- di essere pienamente a conoscenza delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in ordine alle riduzioni, esclusioni e sanzioni per l'erogazione dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, incluse le disposizioni del Decreto del Mipaaf del 8 febbraio 2016 n° 3536 ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

Inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

- ☐ (solo per i Comuni) che con delibera di G.C. n. ____ del _____ è stata deliberata l'adesione alla sottomisura e conferito il mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.
- ☐ (solo per i Comuni) di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e ad approvarne il relativo elenco con provvedimento _____;

- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.
- ☐ che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- ☐ (solo per i Comuni) che l'Ente non si trovi in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
- ☐ l'esistenza di una pianificazione gestionale forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), così come definita e prescritta dal Bando, e la conformità degli impegni e degli interventi a tale pianificazione;
- ☐ (solo per le azioni A.3, A.5 e A.6) la conformità degli impegni e degli interventi all'autorizzazione al taglio;
- ☐ la conformità dell'impegno e degli interventi alla L.R. 11/96 e annessi regolamenti A, B e C, alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16/06/05, al vigente Piano Regionale annuale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- ☐ che per le aree oggetto della domanda non sussistono impegni, con relativi aiuti, derivanti da precedenti programmi di sostegno (Regolamento (CEE) n°2080/92, misura H del PSR Campania 2000-2006 e misure 221 e 225 del PSR Campania 2007-2013).
- ☐ (solo per i Comuni) che con delibera di G.C. n. ____ del _____ è stata deliberata l'adesione alla sottomisura e conferito il mandato al legale rappresentante di presentare domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.
- ☐ (solo per i Comuni) di aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e ad approvarne il relativo elenco con provvedimento _____;
- ☐ che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

CONTESTUAMENTE SI IMPEGNA

- a) a rispettare gli obblighi previsti dalla misura;
- b) a rispettare le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n°11, Allegato C e successive modifiche e integrazioni;
- c) a rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità.
- d) a collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- e) a dare comunicazione, tempestivamente e per iscritto, entro i termini previsti, alla Amministrazione di eventuali variazioni della posizione di beneficiario;
- f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda a fornire ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria ed i controlli.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Data.....

In fede

Da allegare nel caso di società o società cooperative:

- elenco dei soci, indicando per ciascuno di essi la data di nascita e il codice fiscale;
- statuto e atto costitutivo in copia conforme all'originale secondo le vigenti disposizioni;
- copia conforme all'originale della delibera di approvazione dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione o del competente organo e autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda e a riscuotere il premio;
- rinuncia da parte dei singoli soci a presentare domanda di premio in proprio per le singole particelle acquisite.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

Numero di domanda _____

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente in _____, C.F. _____, nella

qualità di:

☐ Titolare di Impresa Individuale _____

Denominazione _____, con sede _____

☐ Rappresentante legale della Società _____

Denominazione _____, C.F./P.IVA _____

con sede _____;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 del TFUE, prevista da PSR Campania 2014/2020 bando sottomisura 15.1 pubblicato il _____ sul BURC n. _____

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

(barrare una delle due caselle)

☐ di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Oppure

☐ di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito mediante _____ la somma di euro _____ comprensiva degli interessi o di averla depositata in un conto corrente bloccato.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Luogo e data

(firma)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Interventi cofinanziati dal FEASR

SOTTOMISURA 15.1 “Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”

Numero di domanda _____

IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Il/la sottoscritto/a cognome _____ nome _____

Nato/a a _____ il ____/____/____

residente a _____ indirizzo _____ n. ____

codice fiscale _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ via/loc. _____

P. IVA _____ cod. fisc. _____

Iscritta alla CCIAA di _____ con n. _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 del TFUE, prevista da PSR Campania 2014/2020 bando sottomisura 15.1 pubblicato il _____ sul BURC n. _____

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445

DICHIARA

Che, preso atto della seguente informativa “Definizione di impresa in difficoltà”, **l'impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà.**

Informativa - Definizione di impresa in difficoltà - art 2 - punto 14 - del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014

IMPRESA IN DIFFICOLTA': un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Luogo e data _____

*Firma per esteso del legale
rappresentante e timbro dell'impresa*

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 15.1
"Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"
 ELENCO DELLE SPECIE (Riferimento: Flora Europaea)

LATIFOGLIE	
001: Acer campestre	043: Quercus faginea
002: Acer monspessulanum	044: Quercus frainetto (Q. conferta)
003: Acer opalus	045: Quercus fruticosa (Q. lusitanica)
004: Acer platanoides	046: Quercus ilex
005: Acer pseudoplatanus	047: Quercus macrolepis (Q. aegilops)
006: Alnus cordata	048: Quercus petraea
007: Alnus glutinosa	049: Quercus pubescens
008: Alnus incana	050: Quercus pyrenaica (Q. toza)
009: Alnus viridis	051: Quercus robur (Q. pedunculata)
010: Betula pendula	052: Quercus rotundifolia
011: Betula pubescens	053: Quercus rubra
012: Buxus sempervirens	054: Quercus suber
013: Carpinus betulus	055: Quercus trojana
014: Carpinus orientalis	056: Robinia pseudoacacia
015: Castanea sativa (C. vesca)	057: Salix alba
016: Corylus avellana	058: Salix caprea
017: Eucalyptus sp.	059: Salix cinerea
018: Fagus moesiaca	060: Salix eleagnos
019: Fagus orientalis	061: Salix fragilis
020: Fagus sylvatica	062: Salix sp.
021: Fraxinus angustifolia spp. oxycarpa (F. oxyphylla)	063: Sorbus aria
022: Fraxinus excelsior	064: Sorbus aucuparia
023: Fraxinus ornus	065: Sorbus domestica
024: Ilex aquifolium	066: Sorbus torminalis
025: Juglans nigra	067: Tamarix africana
026: Juglans regia	068: Tilia cordata
027: Malus domestica	069: Tilia platyphyllos
028: Olea europaea	070: Ulmus glabra (U. scabra, U. scaba, U. montana)
029: Ostrya carpinifolia	071: Ulmus laevis (U. effusa)
030: Platanus orientalis	072: Ulmus minor (U. campestris, U. carpinifolia)
031: Populus alba	073: Arbutus unedo)
032: Populus canescens	074: Arbutus andrachne
033: Populus hybrides	075: Ceratonia siliqua
034: Populus nigra	076: Cercis siliquastrum
035: Populus tremula	077: Erica arborea
036: Prunus avium	078: Erica scoparia
037: Prunus dulcis (Amygdalus communis)	079: Erica manipuliflora
038: Prunus padus	080: Laurus nobilis
039: Prunus serotina	081: Myrtus communis
040: Pyrus coomunis	082: Phillyrea latifolia
041: Quercus cerris	083: Phyllirea angustifolia
042: Quercus coccifera (Q. calliprinos)	084: Pistacia lentiscus

CONIFERE	
085: Pistacia terebinthus	118: Picea abies (P. excelsa)
086: Rhamnus oleoides	119: Picea omorika
087: Rhamnus alaternus	120: Picea sitchensis
088: Betula tortuosa	121: Pinus brutia
090: Crataegus monogyna	122: Pinus canariensis
099: Altre latifoglie	123: Pinus cembra
100: Abies alba	124: Pinus contorta
101: Abies borisii-regis	125: Pinus halepensis
102: Abies cephalonica	126: Pinus heldreichii
103: Abies grandis	127: Pinus leucodermis
104: Abies nordmanniana	128: Pinus mugo (P. montana)
105: Abies pinsapo	129: Pinus nigra
106: Abies procera	130: Pinus pinaster
107: Cedrus atlantica	131: Pinus pinea
108: Cedrus deodara	132: Pinus radiata (P. insignis)
109: Cupressus lusitanica	133: Pinus strobus
110: Cupressus sempervirens	134: Pinus sylvestris
111: Juniperus communis	135: Pinus uncinata
112: Juniperus oxycedrus	136: Pseudotsuga menziesii
113: Juniperus phoenicea	137: Taxus baccata
114: Juniperus sabina	138: Thuya sp.
115: Juniperus thurifera	139: Tsuga sp.
116: Larix decidua	140: Chamaecyparis lawsonia
117: Larix kaempferi (L. leptolepis)	199: Altre conifere



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



DISPOSIZIONI GENERALI

MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI

Sommario

PREMESSA

1.	Riferimenti normativi	4
2.	Classificazione del territorio	12
2.1.	Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020	12
2.1.1.	<i>Poli urbani – Macroarea A</i>	12
2.1.2.	<i>Aree rurali ad agricoltura intensiva – Macroarea B</i>	13
2.1.3.	<i>Aree rurali intermedie – Macroarea C</i>	14
2.1.4.	<i>Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Macroarea D</i>	16
2.2.	Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	18
2.3.	Aree naturali protette	19
2.4.	Sensibilità ambientali	20
2.5.	Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA	21
3.	Modalità di accesso al Programma	21
4.	Sistema Informativo	22
5.	Fascicolo aziendale	22
5.1.	Informazioni generali	22
5.2.	Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	22
5.3.	Piano di coltivazione	23
6.	Campo di applicazione	23
7.	Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie	23
7.1.	Modalità di presentazione delle domande	23
7.2.	Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento	24
7.3.	Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie	25
8.	Dematerializzazione e semplificazione	26
8.1.	Posta Elettronica Certificata (PEC)	26
8.2.	Istruttoria automatizzata	26
9.	Codice Unico di Progetto (CUP)	27
10.	Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione	27
10.1.	Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici	27
10.2.	Agricoltore	28
10.3.	Agricoltore in attività	28
10.4.	Aiuti di stato	29
10.5.	Documentazione anti-mafia	30

10.6.	Criteri di selezione	30
11.	Istruttoria della Domanda di Sostegno/Pagamento.....	30
11.1.	Ricevibilità ed ammissibilità delle Domande di Sostegno/Pagamento	30
11.2.	Correzione di errori palesi	31
12.	Impegni e obblighi	32
12.1.	Durata degli impegni e clausola di revisione.....	32
12.2.	Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione	32
12.3.	Cause di forza maggiore	34
12.4.	Subentro (cambio) del Beneficiario.....	34
12.5.	Condizionalità	35
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	36
12.6.1.	<i>IBAN</i>	36
12.6.2.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	37
12.6.3.	<i>Comunicazioni al Soggetto Attuatore</i>	37
12.6.4.	<i>Informazione e pubblicità</i>	37
13.	Pagamenti	38
14.	Accesso agli atti.....	38
15.	Ricorsi e reclami	38
15.1.	Istanza di riesame	38
15.2.	Ricorso gerarchico.....	39
15.3.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	39
15.4.	Ricorso al TAR.....	39
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art .13, D. Lgs. n. 196/2003.....	40

PREMESSA

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso alle Misure/ Sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2014/2020 connesse alla superficie e/o agli animali disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25 aprile 2012, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi SIE;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, e che modifica l'Allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica.

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 3 luglio 1976, n. 173) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell’11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. 15 maggio 1987, n. 111) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) - “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. - “C.A.D. - Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;

- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 - (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5 – “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 maggio 2015, n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’8 febbraio 2016, n. 3536, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3205 del 14 maggio 2016 – “Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l’anno 2016”;

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 1 settembre 1993, n. 33 – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- Regolamento della Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2006, n. 2 – “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11 – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014: “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014: “Addendum n. 1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC - Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”;
- Circolare ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015: “Applicazione della normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità – Anno 2015”;
- Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;
- Circolare ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015”;
- Circolare ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016: “Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016: “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;

- Circolare ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016: “Criteri di mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla Circolare ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
- Circolare UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 - Istruzioni operative n. 12: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2016”;
- Circolare di AgEA prot. n. UMU/2016.2469 del 16 maggio 2016 - Istruzioni Operative n. 15 - ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016”.

2. Classificazione del territorio

2.1. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell’ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: “Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020”), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- Poli urbani;
- Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- Aree rurali intermedie;
- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

2.1.1. Poli urbani – Macroarea A

In questa area ricadono 96 comuni della Campania, per un totale di 1.154,88 km² pari all’ 8,5% del territorio regionale.

Nella Macroarea A ricadono i seguenti comuni:

	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61005	Aversa	A	63034	Giugliano in Campania	A
61013	Capodrise	A	63036	Grumo Nevano	A
61016	Carinaro	A	63037	Ischia	A
61018	Casagiove	A	63038	Lacco Ameno	A
61021	Casapulla	A	63041	Marano di Napoli	A
61022	Caserta	A	63042	Mariglianella	A
61029	Cesa	A	63045	Melito di Napoli	A
61032	Curti	A	63046	Meta	A
61043	Gricignano di Aversa	A	63047	Monte di Procida	A
61046	Lusciano	A	63048	Mugnano di Napoli	A
61048	Maddaloni	A	63049	Napoli	A

	Comune	Macro- area	Cod. Istat	Comune	Macro- area
61049	Marcianise	A	63050	Nola	A
61062	Portico di Caserta	A	63057	Pomigliano d'Arco	A
61067	Recale	A	63058	Pompei	A
61074	San Cipriano d'Aversa	A	63059	Portici	A
61077	San Marcellino	A	63060	Pozzuoli	A
61078	San Nicola la Strada	A	63061	Procida	A
61081	San Prisco	A	63062	Qualiano	A
61083	Santa Maria Capua Vetere	A	63063	Quarto	A
61087	Sant'Arpino	A	63064	Ercolano	A
61092	Teverola	A	63066	San Gennaro Vesuviano	A
61094	Trentola-Ducenta	A	63067	San Giorgio a Cremano	A
61103	Casapesenna	A	63070	San Sebastiano al Vesuvio	A
61104	San Marco Evangelista	A	63073	Sant'Antimo	A
63002	Afragola	A	63074	Sant'Antonio Abate	A
63005	Arzano	A	63075	San Vitaliano	A
63006	Bacoli	A	63077	Scisciano	A
63008	Boscoreale	A	63081	Striano	A
63010	Brusciano	A	63083	Torre Annunziata	A
63011	Caivano	A	63084	Torre del Greco	A
63012	Calvizzano	A	63087	Villaricca	A
63013	Camposano	A	63089	Volla	A
63014	Capri	A	63090	Santa Maria la Carità	A
63016	Cardito	A	64006	Atripalda	A
63017	Casalnuovo di Napoli	A	64008	Avellino	A
63019	Casamicciola Terme	A	65006	Amalfi	A
63020	Casandrino	A	65007	Angri	A
63021	Casavatore	A	65011	Atrani	A
63023	Casoria	A	65034	Castel San Giorgio	A
63024	Castellammare di Stabia	A	65078	Nocera Inferiore	A
63025	Castello di Cisterna	A	65079	Nocera Superiore	A
63026	Cercola	A	65088	Pagani	A
63027	Cicciano	A	65102	Praiano	A
63028	Cimitile	A	65108	Roccapiemonte	A
63030	Crispano	A	65116	Salerno	A
63031	Forio	A	65122	San Marzano sul Sarno	A
63032	Frattamaggiore	A	65132	San Valentino Torio	A
63033	Frattaminore	A	65137	Scafati	A

2.1.2. Aree rurali ad agricoltura intensiva – Macroarea B

In questa area ricadono 42 comuni della Campania per un totale di 1.334,13 km² pari al 9,76% del territorio regionale.

Nella Macroarea B ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro- area	Cod. Istat	Comune	Macro- area
61007	Bellona	B	61098	Villa di Briano	B
61010	Calvi Risorta	B	61099	Villa Literno	B
61012	Cancello ed Arnone	B	61100	Vitulazio	B
61015	Capua	B	61101	Falciano del Massico	B

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61017	Carinola	B	63001	Acerra	B
61019	Casal di Principe	B	63015	Carbonara di Nola	B
61020	Casaluce	B	63029	Comiziano	B
61027	Castel Volturno	B	63040	Liveri	B
61036	Francolise	B	63043	Marigliano	B
61037	Frignano	B	63052	Palma Campania	B
61042	Grazzanise	B	63055	Poggiomarino	B
61047	Macerata Campania	B	63069	San Paolo Bel Sito	B
61052	Mondragone	B	63076	Saviano	B
61053	Orta di Atella	B	65014	Battipaglia	B
61054	Parete	B	65025	Capaccio	B
61055	Pastorano	B	65050	Eboli	B
61060	Pignataro Maggiore	B	65099	Pontecagnano Faiano	B
61084	Santa Maria la Fossa	B	65130	Sant'Egidio del Monte Albino	B
61085	San Tammaro	B	65135	Sarno	B
61089	Sparanise	B	65140	Serre	B
61090	Succivo	B	65158	Bellizzi	B

2.1.3. Aree rurali intermedie – Macroarea C

In questa area ricadono 209 comuni della Campania per un totale di 3.809,15 km² pari al 27,86% del territorio regionale.

Nella Macroarea C ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61004	Arienzo	C	64039	Grottolella	C
61009	Caiazzo	C	64042	Lapio	C
61011	Camigliano	C	64043	Lauro	C
61026	Castel Morrone	C	64045	Luogosano	C
61028	Cervino	C	64046	Manocalzati	C
61057	Piedimonte Matese	C	64047	Marzano di Nola	C
61058	Pietramelara	C	64048	Melito Irpino	C
61075	San Felice a Cancellò	C	64049	Mercogliano	C
61082	Santa Maria a Vico	C	64050	Mirabella Eclano	C
61095	Vairano Patenora	C	64053	Montefalcione	C
61097	Valle di Maddaloni	C	64054	Monteforte Irpino	C
61102	Cellole	C	64055	Montefredane	C
62001	Airola	C	64056	Montefusco	C
62002	Amorosi	C	64059	Montemiletto	C
62003	Apice	C	64121	Montoro	C
62005	Arpaia	C	64065	Mugnano del Cardinale	C
62008	Benevento	C	64067	Ospedaletto d'Alpinolo	C
62010	Bucciano	C	64068	Pago del Vallo di Lauro	C
62011	Buonalbergo	C	64069	Parolise	C
62012	Calvi	C	64070	Paternopoli	C
62013	Campolattaro	C	64072	Pietradefusi	C
62014	Campoli del Monte Taburno	C	64074	Prata di Principato Ultra	C
62015	Casalduni	C	64075	Pratola Serra	C
62019	Castelvenere	C	64076	Quadrelle	C

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
62027	Dugenta	C	64078	Roccamascerana	C
62028	Durazzano	C	64080	Rotondi	C
62029	Faicchio	C	64081	Salza Irpina	C
62030	Foglianise	C	64082	San Mango sul Calore	C
62032	Forchia	C	64083	San Martino Valle Caudina	C
62033	Fragneto l'Abate	C	64084	San Michele di Serino	C
62034	Fragneto Monforte	C	64086	San Potito Ultra	C
62037	Guardia Sanframondi	C	64088	Santa Lucia di Serino	C
62038	Limatola	C	64089	Sant'Andrea di Conza	C
62039	Melizzano	C	64090	Sant'Angelo all'Esca	C
62040	Moiano	C	64093	Santa Paolina	C
62043	Montesarchio	C	64095	Santo Stefano del Sole	C
62045	Paduli	C	64100	Sirignano	C
62046	Pago Veiano	C	64101	Solofra	C
62047	Pannarano	C	64103	Sperone	C
62048	Paolisi	C	64104	Sturno	C
62049	Paupisi	C	64106	Taurano	C
62050	Pesco Sannita	C	64107	Taurasi	C
62052	Pietrelcina	C	64109	Torella dei Lombardi	C
62053	Ponte	C	64110	Torre Le Nocelle	C
62055	Puglianello	C	64113	Tufo	C
62056	Reino	C	64116	Venticano	C
62058	San Giorgio del Sannio	C	64117	Villamaina	C
62060	San Leucio del Sannio	C	65002	Agropoli	C
62061	San Lorenzo	C	65003	Albanella	C
62062	San Lorenzo Maggiore	C	65004	Alfano	C
62063	San Lupo	C	65005	Altavilla Silentina	C
62065	San Martino Sannita	C	65008	Aquara	C
62066	San Nazaro	C	65010	Atena Lucana	C
62067	San Nicola Manfredi	C	65012	Auletta	C
62068	San Salvatore Telesino	C	65013	Baronissi	C
62070	Sant'Agata de' Goti	C	65015	Bellosguardo	C
62071	Sant'Angelo a Cupolo	C	65016	Bracigliano	C
62074	Telese Terme	C	65017	Buccino	C
62076	Torrecoiso	C	65018	Buonabitacolo	C
62078	Sant'Arcangelo Trimonte	C	65028	Casal Velino	C
63003	Agerola	C	65031	Castellabate	C
63004	Anacapri	C	65032	Castelnuovo Cilento	C
63007	Barano d'Ischia	C	65035	Castel San Lorenzo	C
63009	Boscotrecase	C	65037	Cava de' Tirreni	C
63018	Casamarciano	C	65041	Cetara	C
63022	Casola di Napoli	C	65044	Conca dei Marini	C
63035	Gragnano	C	65045	Controne	C
63039	Lettere	C	65046	Contursi Terme	C
63044	Massa Lubrense	C	65047	Corbara	C
63051	Ottaviano	C	65051	Felitto	C
63053	Piano di Sorrento	C	65052	Fisciano	C
63054	Pimonte	C	65053	Furore	C
63056	Pollena Trocchia	C	65066	Maiori	C
63065	Roccarainola	C	65067	Mercato San Severino	C
63068	San Giuseppe Vesuviano	C	65068	Minori	C
63071	Sant'Agnello	C	65072	Montecorvino Pugliano	C
63072	Sant'Anastasia	C	65073	Montecorvino Rovella	C

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
63078	Serrara Fontana	C	65081	Ogliastro Cilento	C
63079	Somma Vesuviana	C	65082	Olevano sul Tusciano	C
63080	Sorrento	C	65084	Omignano	C
63082	Terzigno	C	65089	Palomonte	C
63085	Tufino	C	65090	Pellezzano	C
63086	Vico Equense	C	65093	Pertosa	C
63088	Visciano	C	65097	Polla	C
63091	Trecase	C	65100	Positano	C
63092	Massa di Somma	C	65104	Ravello	C
64001	Aiello del Sabato	C	65106	Roccadaspide	C
64002	Altavilla Irpina	C	65110	Romagnano al Monte	C
64007	Avella	C	65111	Roscigno	C
64010	Baiano	C	65114	Sala Consilina	C
64012	Bonito	C	65117	Salvitelle	C
64016	Candida	C	65118	San Cipriano Picentino	C
64018	Capriglia Irpina	C	65121	San Mango Piemonte	C
64022	Castel Baronia	C	65125	San Pietro al Tanagro	C
64023	Castelfranci	C	65129	Sant'Arsenio	C
64025	Cervinara	C	65134	Sapri	C
64026	Cesinali	C	65138	Scala	C
64029	Contrada	C	65142	Siano	C
64031	Domicella	C	65146	Teggiano	C
64032	Flumeri	C	65147	Torchiaro	C
64033	Fontanarosa	C	65151	Tramonti	C
64034	Forino	C	65154	Vallo della Lucania	C
64035	Frigento	C	65156	Vibonati	C
64036	Gesualdo	C	65157	Vietri sul Mare	C
64038	Grottaminarda	C			

2.1.4. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Macroarea D

In questa area ricadono 203 comuni della Campania per un totale di 7.255,06 km² pari al 53,07% del territorio regionale.

Nella Macroarea D ricadono i seguenti comuni:

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61001	Ailano	D	64073	Pietrastornina	D
61002	Alife	D	64077	Quindici	D
61003	Alvignano	D	64079	Rocca San Felice	D
61006	Baia e Latina	D	64085	San Nicola Baronia	D
61008	Caianello	D	64087	San Sossio Baronia	D
61014	Capriati a Volturno	D	64091	Sant'Angelo a Scala	D
61023	Castel Campagnano	D	64092	Sant'Angelo dei Lombardi	D
61024	Castel di Sasso	D	64096	Savignano Irpino	D
61025	Castello del Matese	D	64097	Scampitella	D
61030	Ciorlano	D	64098	Senerchia	D
61031	Conca della Campania	D	64099	Serino	D
61033	Dragoni	D	64102	Sorbo Serpico	D
61034	Fontegreca	D	64105	Summonte	D

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
61035	Formicola	D	64108	Teora	D
61038	Gallo Matese	D	64111	Torrioni	D
61039	Galluccio	D	64112	Trevico	D
61040	Giano Vetusto	D	64114	Vallata	D
61041	Gioia Sannitica	D	64115	Vallesaccarda	D
61044	Letino	D	64118	Villanova del Battista	D
61045	Liberi	D	64119	Volturara Irpina	D
61050	Marzano Appio	D	64120	Zungoli	D
61051	Mignano Monte Lungo	D	65001	Acerno	D
61056	Piana di Monte Verna	D	65009	Ascea	D
61059	Pietravairano	D	65019	Caggiano	D
61061	Pontelatone	D	65020	Calvanico	D
61063	Prata Sannita	D	65021	Camerota	D
61064	Pratella	D	65022	Campagna	D
61065	Presenzano	D	65023	Campora	D
61066	Raviscanina	D	65024	Cannalonga	D
61068	Riardo	D	65026	Casalbuono	D
61069	Rocca d'Evandro	D	65027	Casaletto Spartano	D
61070	Roccamonfina	D	65029	Caselle in Pittari	D
61071	Roccaromana	D	65030	Castelcivita	D
61072	Rocchetta e Croce	D	65033	Castelnuovo di Conza	D
61073	Ruviano	D	65036	Castiglione del Genovesi	D
61076	San Gregorio Matese	D	65038	Celle di Bulgheria	D
61079	San Pietro Infine	D	65039	Centola	D
61080	San Potito Sannitico	D	65040	Ceraso	D
61086	Sant'Angelo d'Alife	D	65042	Cicerale	D
61088	Sessa Aurunca	D	65043	Colliano	D
61091	Teano	D	65048	Corleto Monforte	D
61093	Tora e Piccilli	D	65049	Cuccaro Vetere	D
61096	Valle Agricola	D	65054	Futani	D
62004	Apollosa	D	65055	Giffoni Sei Casali	D
62006	Arpaise	D	65056	Giffoni Valle Piana	D
62007	Baselice	D	65057	Gioi	D
62009	Bonea	D	65058	Giungano	D
62016	Castelfranco in Miscano	D	65059	Ispani	D
62017	Castelpagano	D	65060	Laureana Cilento	D
62018	Castelpoto	D	65061	Laurino	D
62020	Castelvetere in Val Fortore	D	65062	Laurito	D
62021	Cautano	D	65063	Laviano	D
62022	Ceppaloni	D	65064	Lustra	D
62023	Cerreto Sannita	D	65065	Magliano Vetere	D
62024	Circello	D	65069	Moio della Civitella	D
62025	Colle Sannita	D	65070	Montano Antilia	D
62026	Cusano Mutri	D	65071	Montecorice	D
62031	Foiano di Val Fortore	D	65074	Monteforte Cilento	D
62035	Frasso Telesino	D	65075	Monte San Giacomo	D
62036	Ginestra degli Schiavoni	D	65076	Montesano sulla Marcellana	D
62041	Molinara	D	65077	Morigerati	D
62042	Montefalcone di Val Fortore	D	65080	Novi Velia	D
62044	Morcone	D	65083	Oliveto Citra	D
62051	Pietraroja	D	65085	Orria	D
62054	Pontelandolfo	D	65086	Ottati	D
62057	San Bartolomeo in Galdo	D	65087	Padula	D

Cod. Istat	Comune	Macro-area	Cod. Istat	Comune	Macro-area
62059	San Giorgio La Molara	D	65091	Perdifumo	D
62064	San Marco dei Cavoti	D	65092	Perito	D
62069	Santa Croce del Sannio	D	65094	Petina	D
62072	Sassinoro	D	65095	Piaggine	D
62073	Solopaca	D	65096	Pisciotta	D
62075	Tocco Caudio	D	65098	Pollica	D
62077	Vitulano	D	65101	Postiglione	D
64003	Andretta	D	65103	Prignano Cilento	D
64004	Aquilonia	D	65105	Ricigliano	D
64005	Ariano Irpino	D	65107	Roccagloriosa	D
64009	Bagnoli Irpino	D	65109	Rofrano	D
64011	Bisaccia	D	65112	Rutino	D
64013	Cairano	D	65113	Sacco	D
64014	Calabritto	D	65115	Salento	D
64015	Calitri	D	65119	San Giovanni a Piro	D
64017	Caposele	D	65120	San Gregorio Magno	D
64019	Carife	D	65123	San Mauro Cilento	D
64020	Casalbore	D	65124	San Mauro la Bruca	D
64021	Cassano Irpino	D	65126	San Rufo	D
64024	Castelvetere sul Calore	D	65127	Santa Marina	D
64027	Chianche	D	65128	Sant'Angelo a Fasanella	D
64028	Chiusano di San Domenico	D	65131	Santomenna	D
64030	Conza della Campania	D	65133	Sanza	D
64037	Greci	D	65136	Sassano	D
64040	Guardia Lombardi	D	65139	Serramezzana	D
64041	Lacedonia	D	65141	Sessa Cilento	D
64044	Lioni	D	65143	Sicignano degli Alburni	D
64051	Montaguto	D	65144	Stella Cilento	D
64052	Montecalvo Irpino	D	65145	Stio	D
64057	Montella	D	65148	Torraca	D
64058	Montemarano	D	65149	Torre Orsaia	D
64060	Monteverde	D	65150	Tortorella	D
64063	Morra De Sanctis	D	65152	Trentinara	D
64064	Moschiano	D	65153	Valle dell'Angelo	D
64066	Nusco	D	65155	Valva	D
64071	Petraro Irpino	D			

2.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito della Misura 13 (indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) sono classificate come segue:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche; ii) all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii; iii) ad una combinazione dei due fattori;

- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

I comuni della Regione Campania sono classificati ai sensi della Direttiva 75/268/CEE, i cui criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg (CE) n. 1257/1999, di cui alla programmazione 2007-2013. L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'Allegato 1 del PSR Campania 2014-2020, consultabile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

2.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (rieptologate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

2.4. Sensibilità ambientali

Le sensibilità ambientali della Regione Campania sono state identificate dall'Autorità Ambientale sulla base di una specifica analisi di impatto del PSR 2007-2013 rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale, svolta dall'Autorità Ambientale. In particolare, sono state definite 8 principali sensibilità ambientali:

- 1) Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico;
- 2) Aree sensibili in relazione al Rischio di inquinamento;
- 3) Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici;
- 4) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione socio-economica;
- 5) Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici - dimensione ambientale;
- 6) Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria;
- 7) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee;
- 8) Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali.

L'elenco dettagliato dei singoli comuni interessati dalle diverse sensibilità ambientali è disponibile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

2.5. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Regione Campania (approvate con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003 - BURC n. 12 del 17 marzo 2003), definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi".

Le Zone Vulnerabili sono riportate su apposita cartografia (1:25.000), disponibile presso:

- le sedi comunali;
- le sedi provinciali dei Settori Tecnici Provinciali dell'Assessorato all'agricoltura e le rispettive sedi periferiche (Centri di Sviluppo Agricolo) dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania;
- le Autorità di Bacino della Campania.

Le ZVNOA della Campania che occupano una superficie complessiva di 157.097,7 ettari ricadono in 243 comuni. L'elenco dettagliato dei comuni è disponibile sul sito internet della Regione Campania (http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html), a cui si rimanda.

3. Modalità di accesso al Programma

Il PSR si articola in Misure, Sottomisure, Tipologie di Intervento e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di misure:

- Misure connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano premi e indennità erogate sulla base delle superfici e delle coltivazioni praticate (e/o del numero di capi allevati);
- Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, che riguardano gli investimenti materiali (strutture, infrastrutture, impianti, etc.) e immateriali (formazione, informazione, consulenza, cooperazione, etc.).

Per entrambe le tipologie di Misure sono previste Domande di Sostegno e Domande di Pagamento. In particolare, le Misure connesse alla superficie e/o agli animali prevedono una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Domanda di Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'AdG, mentre le Domande di Pagamento sono competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di specifica convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del "fascicolo aziendale".

4. Sistema Informativo

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (delle Domande di Sostegno/Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

5. Fascicolo aziendale

5.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749).

La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal Beneficiario, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, art. 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno e Pagamento.

La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella Domanda di Sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima.

5.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola che intende presentare Domanda per l'accesso ai finanziamenti a valere sul PSR deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico", compilare o aggiornare il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA presso uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

- l'Organismo pagatore AgEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale (www.agea.gov.it);
- UOD – Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione territorialmente competenti.

5.3. Piano di coltivazione

Ai sensi del D.M. del 12 gennaio 2015 n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Piano di coltivazione è il “documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore”. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell'Allegato A, sezione a.1), del citato D.M.

L'articolo 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di coltivazione sono stabilite nell'ambito della Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, e successive modifiche e integrazioni.

6. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni generali si applicano alle seguenti Sottomisure/Tipologie di intervento del PSR Campania 2014-2020:

- **10.1**, “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”;
- **11.1**, “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **11.2**, “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”;
- **13.1**, “Pagamento compensativo per le zone montane”;
- **13.2**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- **13.3**, “Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici”;
- **15.1**, “Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”;
- **8.1**, “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” (relativamente ai premi per la manutenzione e perdita di reddito, esclusi i costi di impianto, a partire dal 2017).

7. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

7.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno/Pagamento vanno presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il 15 maggio di ogni anno, previa costituzione/aggiornamento del “fascicolo aziendale”. Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- Presentazione per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- Presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti.

L'utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica mediante codice OTP, e secondo le modalità stabilite da AgEA. La data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Il modello di Domanda stampato, sottoscritto dal richiedente e successivamente rilasciato sul SIAN dovrà essere presentato entro i termini stabiliti dai singoli bandi presso le UOD territorialmente competenti, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità o di riconoscimento ed alla documentazione richiesta dai singoli bandi. Il modello cartaceo potrà essere presentato a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano presso le UOD territorialmente competenti.

La presentazione del modello di Domanda cartaceo non ricorre per le tipologie di intervento per le quali è prevista l'istruttoria automatizzata delle Domande di Sostegno/Pagamento.

7.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno/Pagamento (iniziali) devono comunque essere rilasciate entro il 15 maggio di ogni anno. La presentazione di una Domanda di Sostegno/Pagamento oltre il termine del 15 maggio comporta, ai sensi dell'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) 640/2014, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la Domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la Domanda è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 640/2014, in deroga all'art. 5, par. 1, del Reg. (CEE, Euratom) n. 1182/71, se il termine ultimo per la presentazione di una Domanda di Sostegno/Pagamento (o altre dichiarazioni, documenti giustificativi o contratti), oppure il termine ultimo per la modifica della Domanda, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione si applica anche all'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, di cui all'art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Le Domande iniziali, a loro volta, si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno/Pagamento, riferite: i) alle Misure che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima delle Misure che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Estensione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 1;
- Domande di Adeguamento impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 2;
- Domande di Sostituzione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 15, par. 3;

- Domande di Trasformazione impegno, ai sensi del Reg. (UE) 807/2014, art. 14, par. 1;
- Cessione totale o parziale dell'azienda – Domande di cambio beneficiario, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, art. 47, par. 2.

Per ulteriori dettagli inerenti le Domande di Trasformazione impegno, Adeguamento impegno, Estensione impegno e Sostituzione impegno si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.2 del presente documento. In riferimento alla cessione d'azienda, invece, si rimanda al Par. 12.4.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, il Beneficiario può richiedere per iscritto modifiche riguardanti singole parcelle agricole. La richiesta, inoltrata attraverso il SIAN, deve essere indirizzata allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale, entro il 31 maggio di ogni anno. Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione. Se il ritardo supera i 25 giorni di calendario rispetto alla data del 15 maggio (di cui al precedente capoverso) la Domanda di modifica è considerata irricevibile.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, le Domande di Sostegno/Pagamento possono essere ritirate (in parte o del tutto). Il ritiro deve essere comunicato allo stesso soggetto al quale il Beneficiario ha indirizzato la Domanda iniziale. Il ritiro può essere effettuato in qualsiasi momento; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il Beneficiario che sono state riscontrate inadempienze, o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, o se da controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, sono previste:

- Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 - correzione e adeguamento di errori palesi. Per ulteriori dettagli inerenti i casi di errore palese, si rimanda a quanto riportato nel Par. 11.2 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui si intenda comunicare eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.3 del presente documento;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014, nel caso in cui si intenda comunicare l'avvenuta cessione di azienda. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda oggetto di comunicazione. Per ulteriori dettagli inerenti la cessione d'azienda, si rimanda a quanto riportato nel Par. 12.4 del presente documento.

7.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure a superficie

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per le Misure connesse alle superfici e/o agli animali:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

8. Dematerializzazione e semplificazione

Per le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda. I controlli aventi ad oggetto tali informazioni sono, pertanto, informatizzati.

8.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Lo scambio di informazioni e documenti deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione;
- per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione alla Pubblica Amministrazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno/Pagamento. Nella tabella di cui al Par. 7.3 sono riportati gli indirizzi PEC delle UOD STP, in qualità di Soggetti Attuatori delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali.

8.2. Istruttoria automatizzata

Al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle Domande di Sostegno/Pagamento, e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi e nella gestione dei costi amministrativi, è prevista una procedura di Istruttoria Automatizzata, Per le tipologie di intervento per le quali il bando di riferimento

ammette l'Istruttoria Automatizzata delle Domande di Sostegno/Pagamento, non è prevista la presentazione di documentazione cartacea alle UOD STP competenti.

In tal caso, il soggetto abilitato (CAA/STP) certifica la presenza e rispondenza della documentazione richiesta e l'avvenuta sottoscrizione della stessa prima di procedere al rilascio telematico della Domanda attraverso il SIAN.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico. In particolare, per il FEASR è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione, giuridicamente vincolante, ovvero (nel caso delle Misure a superficie) un'istruttoria con esito positivo.

Il CUP è associato al progetto fin dalla nascita e lo accompagna in tutte le sue fasi, restando comunque valido anche dopo la "chiusura" del progetto e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi al progetto.

Tutte le informazioni relative al CUP, come ad esempio le modalità di accreditamento al sistema, di richiesta del CUP ed eventuali documenti tecnici, sono disponibili al seguente link:

- <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup>

Il CUP deve essere richiesto: i) nel caso dei lavori pubblici, dalla stazione appaltante (ad esempio il Comune); ii) per gli incentivi alle imprese o concessione di contributi, dal Soggetto Attuatore.

10. Beneficiari ammissibili, requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative alle singole Tipologie di intervento sono puntualmente indicati nei singoli bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

In linea generale, i Beneficiari del PSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento. In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. La disponibilità giuridica delle superfici deve essere dimostrata per un periodo almeno pari alla durata dell'impegno che decorre dalla data di rilascio della domanda. Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nei singoli bandi.

In tutti i casi in cui il Beneficiario non è proprietario della superficie oggetto dell'intervento, oppure nei casi di comproprietà, è richiesta, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari/nudi proprietari/proprietari, tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente.

10.2. Agricoltore

L'accesso ad alcune tipologie di intervento previste nell'ambito delle Misure a superficie (Misura 10) è subordinato al possesso del titolo di "agricoltore", così come definito dal Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, ai sensi dall'art. 4, par. 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, "agricoltore" è una persona fisica o giuridica, o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Ai sensi del medesimo articolo, si definisce "azienda" qualunque unità usata per attività agricole e gestita da un agricoltore, situata nel territorio di uno stesso Stato membro; si definisce, altresì, "attività agricola", alternativamente:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015;
- lo svolgimento di un'attività minima, come definita dai D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

10.3. Agricoltore in attività

L'accesso ad alcune tipologie di intervento (Misure 11 e 13) è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di "agricoltore in attività", disciplinata dai Reg. (UE) 1307/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 639/2014 (artt. 10 e ss), come definiti nei D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 (art. 3), D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 (art. 1) e D.M. n. 1922 del 20 marzo 2015 (art. 20), e recepiti da AgEA con circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016.

In particolare, sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

- 1) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, al momento della presentazione della domanda, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda (per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo).
- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014, hanno percepito, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
- a) euro cinquemila, per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) euro milleduecentocinquanta, negli altri casi.
- 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe, così come definite da AgEA nell'ambito della circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016 (par. 2.3).

Le fattispecie, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, sono tra loro alternative. Per le disposizioni attuative di dettaglio si rimanda, comunque, alla già citata circolare ACIU.2016.121 del 01 marzo 2016.

La qualifica di "agricoltore in attività" deve essere posseduta al momento della presentazione della Domanda e mantenuta per tutta la durata degli impegni. L'accertamento del possesso della qualifica di "agricoltore in attività" è eseguito da AgEA. La mancanza della qualifica di "agricoltore in attività" al momento della presentazione della Domanda non è sanata dall'eventuale accertamento positivo eseguito successivamente (intendendosi per "momento di presentazione della Domanda" quello in cui il richiedente esegue tale adempimento, e non il termine ultimo di presentazione della stessa).

10.4. Aiuti di stato

Per tutte le Misure che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE è di applicazione il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, si applicano tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dallo stesso Reg. (UE) n. 702/2014 relative al Capo I e al Capo III.

Per gli effetti, per le Misure 8 e 15, non sono ammesse a finanziamento le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- in difficoltà, così come definite dall'art. 4, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il Beneficiario, laddove necessario, deve integrare la domanda con le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia

degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Tale integrazione dovrà essere resa tramite apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della normativa vigente.

10.5. Documentazione anti-mafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 euro, si procede alla verifica della presenza di una idonea documentazione antimafia. La verifica sarà effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, una volta ritenuta ammissibile la domanda di sostegno.

A tal fine, il Beneficiario è tenuto a consegnare preventivamente, in sede di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento, idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, secondo i modelli forniti da AgEA (Allegati 3, 4 e 5 alla nota UMU.2016.663 del 22 aprile 2016).

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D. Lgs. "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico). Per le ulteriori disposizioni di dettaglio, si rimanda alle circolari AgEA.

10.6. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, per le Misure connesse alla superficie non è prevista la selezione degli interventi. Tuttavia, per le Misure che prevedono impegni pluriennali (Misure 10.1, 11 e 15.1), i bandi definiscono i criteri per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini dell'eventuale predisposizione della graduatoria regionale che sarà emanata solo in caso di insufficiente capienza finanziaria.

11. Istruttoria della Domanda di Sostegno/Pagamento

11.1. Ricevibilità ed ammissibilità delle Domande di Sostegno/Pagamento

Gli uffici regionali territorialmente competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. Le Domande ricevibili sono sottoposte a valutazione di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle domande e/o negli atti di corredo. L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Ai sensi dell' art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità; il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Gli esiti dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sono puntualmente riportati nel SIAN e resi disponibili al Beneficiario.

Relativamente alle Misure 10, 11 e 15, in caso di capienza finanziaria insufficiente, sulla base del punteggio attribuito alle singole domande, si procederà alla redazione della Graduatoria Regionale, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. All'esito della graduatoria, quindi, saranno identificate: i) le domande ammissibili e finanziabili; ii) le domande ammissibili ma non finanziabili.

Per tutto ciò che riguarda l'istruttoria delle Domande di Pagamento, incluse le domande di pagamento per conferma impegni, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore. In ogni caso la domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile e finanziabile. In caso di istruttoria automatizzata si esegue la specifica procedura stabilita dalle disposizioni dell'Organismo Pagatore AgEA.

11.2. Correzione di errori palesi

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Si considerano in ogni caso non sanabili le domande che non presentano caratteristiche adeguate per stabilirne la ricevibilità (domanda presentata fuori termine, mancata apposizione della firma, mancata corrispondenza tra modello cartaceo e modello informatico).

12. Impegni e obblighi

Come anticipato, ai sensi dell' art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

La durata degli impegni è definita nei singoli bandi per ciascuna Tipologia di intervento/Azione.

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di sanzioni.

Nell'eventualità che durante il periodo di validità degli impegni sopravvengano modifiche alla normativa aventi per effetto una variazione delle esigenze minime a valere sulle Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, si procede all'adeguamento dei contratti in essere. Tuttavia, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a valere sulle suddette Misure/Sottomisure. Tale clausola consente al Beneficiario di recedere dagli impegni assunti senza obbligo di rimborso nei seguenti casi:

- modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori (*baseline*) previsti nell'ambito delle Misure/Sottomisure citate;
- modifica delle pratiche di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (*greening*), al fine di evitare il doppio finanziamento;
- durata dell'intervento eccedente il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

12.2. Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, con riferimento alle Misure 10.1, 11 e 15.1, in corso di esecuzione dell'impegno, il Beneficiario può richiedere la trasformazione di un impegno in un altro impegno, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- il Programma di Sviluppo Rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (5 anni per le Misure 10.1 e 11; 7 anni per la Misura 15.1), a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure 10.1, 11 e 15.1, il Beneficiario può richiedere l'adeguamento degli impegni, sempre che tale possibilità sia prevista dalla singole Schede di Misura. L'adeguamento deve comunque essere debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il Beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno, se previsto dal bando.

Infine, ai sensi dell'art. 47, par. 1 e 3, del Reg. (UE) 1305/2013, con riferimento alle Misure/ Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, il numero di ettari cui si applicano gli impegni può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nel bando di Misura;
- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi;
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

Qualora il Beneficiario non può continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità (ad esempio, esproprio), è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso.

Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 807/2014, inoltre, sempre con riferimento alle Misure/ Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, qualora, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, il Soggetto Attuatore, su istanza del Beneficiario, può disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, oppure la sostituzione dell'impegno originario del Beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il Beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al precedente capoverso, è possibile solo alle condizioni specificate nei singoli bandi. In ogni caso, la durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Inoltre, è possibile l'assunzione di un nuovo impegno per sostituire quello esistente, purché il nuovo impegno includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario. Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel bando (5 anni per le Misure 10.1 e 11; 7 anni per la Misura 15.1) indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

12.3. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 13.1, 13.2, 13.3 e 8.1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso della Sottomisura 8.1, inoltre, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi (in caso di eventuale risoluzione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale), in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12.4. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 47, par. 2), per quanto riguarda le Misure/Sottomisure 10.1, 11 e 15.1, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario (cedente) cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto (cessionario), quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Ai sensi dell'art. 8, par. 2, del Reg. (UE) 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un Beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di

Sostegno/Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Ai sensi del par. 3 del medesimo articolo, inoltre, il sostegno/pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- entro 30 giorni, il cessionario informa il Soggetto Attuatore competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento del sostegno, previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale;
- il cessionario presenta al Soggetto Attuatore competente la documentazione probante;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Ai sensi dell'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 809/2014, dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti i diritti e gli obblighi del cedente sono conferiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

Fermo restando che il decesso del Beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore (come specificato nel Par. 12.3), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di Beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede dovrà presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del Beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

12.5. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sulle Misure connesse alla superficie.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. del 08 febbraio 2016, n. 3536, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In particolare, tale D.M.:

- elenca i CGO e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali;
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014;
- definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui alle Misure/Sottomisure 10.1 e 11.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. 1306/13 e dal D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, a cui si rimanda:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/home.htm>

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda. Il documento “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile, contiene il quadro generale della condizionalità e gli impegni attivi a carico dell'azienda. Il documento, inoltre, contiene i dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2011 – 2015) e i dati di dettaglio nel caso di esiti negativi. Il soggetto accreditato (CAA/STP) abilitato alla trasmissione telematica della domanda deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

Al Beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità è applicata una sanzione amministrativa, come disciplinato dal D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016.

Le aziende ricadenti nel regime dei “piccoli agricoltori” restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari delle Misure sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica

nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP AgEA, in caso di mancato pagamento.

12.6.2. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno.

12.6.3. Comunicazioni al Soggetto Attuatore

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (par. 12.4).

12.6.4. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III).

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR con le modalità stabilite al punto 2.2 dell'Allegato III al Reg. (UE) n. 808/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione

13. Pagamenti

Per tutto ciò che riguarda la gestione delle Domande di Pagamento, l'autorizzazione al pagamento ed il recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alla circolare AgEA del 22 aprile 2016, prot. n. UMU.2016.663, alle altre specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore e alle eventuali disposizioni integrative regionali, che saranno rese disponibili all'esito della stipula della convenzione con l'OP AgEA.

14. Accesso agli atti

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle domande di sostegno, avanzate dai potenziali beneficiari.

Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, siano essi propriamente amministrativi che giurisdizionali (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, l'ufficio regionale territorialmente competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante un "preavviso di diniego", indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare all'ufficio regionale territorialmente competente, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale adottato dall'ufficio regionale territorialmente competente; rispetto a tale provvedimento il richiedente ha la possibilità di scegliere se percorrere la via gerarchica prima di quella giurisdizionale, e quindi attraverso lo strumento del ricorso gerarchico oppure, se impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.

15.2. Ricorso gerarchico

Avverso il provvedimento finale di diniego, entro il termine di 30 giorni dalla data della sua notificazione, comunicazione in via amministrativa o piena conoscenza, il richiedente, per motivi di legittimità e/o di merito, può proporre ricorso gerarchico all'AdG che deciderà dichiarandolo inammissibile o infondato oppure accogliendolo, annullando o riformando l'atto impugnato. La decisione deve essere motivata e comunicata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, oltre che al ricorrente e agli altri interessati.

Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al TAR Regione Campania o in alternativa, quello straordinario al Presidente della Repubblica.

15.3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della graduatoria definitiva o comunque, avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, è sempre esperibile, in alternativa al ricorso al TAR, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e seg. del DPR 1199/71 e ss.mm.ii. e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

15.4. Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico o, comunque avverso l'atto che adotta la graduatoria definitiva, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del codice del processo amministrativo, va notificato all'amministrazione competente e ad almeno un controinteressato e successivamente depositato secondo quanto prescritto dagli artt. 41 e seg. del codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 104/10 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l'emissione del provvedimento di ammissione al sostegno, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art .13, D. Lgs. n. 196/2003

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali.